

## **METODO TARIFFARIO IDRICO 2020-2023**

### **MTI - 3**

#### **Schemi regolatori**

**Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, integrato e modificato dalla deliberazione 23 giugno 2020, 235/2020/R/IDR, recante “Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19”, nonché dalla deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”**



<b>Articolo 27</b> Componenti a conguaglio inserite nel VRG .....	57
<b>Articolo 27-bis</b> Altre regole per i conguagli in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in ordine alle regole di computo tariffario relative alle annualità 2012 e 2013, nonché al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011 .....	61
<b>Articolo 28</b> Trattamento dei costi di morosità e di dilazione .....	64
<b>Articolo 29</b> Valore residuo del gestore del SII.....	65
<b>Articolo 30</b> Istituzione di un Conto per l'alimentazione e la copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 221/2015 .....	66
<b>TITOLO 8 MECCANISMI DI CONVERGENZA .....</b>	<b>68</b>
<b>Articolo 31</b> Schema regolatorio di convergenza.....	68
<b>Articolo 32</b> Applicazione di un unico moltiplicatore tariffario da parte di più gestori del SII ...	71
<b>Articolo 33</b> Convergenza tariffaria all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale .....	72
<b>TITOLO 9 QUALITÀ ED EFFICACIA DELLA PIANIFICAZIONE .....</b>	<b>73</b>
<b>Articolo 34</b> Controllo sulla realizzazione degli investimenti attesi .....	73
<b>Articolo 34-bis</b> Controllo sulla realizzazione degli investimenti attesi nell'ambito dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie .....	76
<b>Articolo 35</b> Controllo sul rispetto del vincolo di destinazione del FoNI .....	76
<b>Articolo 36</b> Meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità, controllo sui livelli raggiunti e modalità di copertura dei premi .....	77
<b>Articolo 36-bis</b> Istituzione di un Conto per l'alimentazione del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato .....	79

## **TITOLO 1**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1**

##### *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, si applicano le seguenti definizioni:

- **Acquedotto** è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione;
- **Adduzione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo delle perdite, delle reti necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione e/o potabilizzazione, nonché eventualmente la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso;
- **Altre attività idriche** è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, ivi incluse quelle relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, diverse da quelle comprese nel SII; in particolare:
  - a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma per le situazioni non emergenziali, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
  - b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;
  - c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
  - d) lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce servizi idrici, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni

- allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzate da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'*engineering* e altri lavori e servizi similari;
- e) la riscossione comprende le attività di riscossione e riparto della tariffa da parte del gestore di acquedotto nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs 152/06;
- **Altre attività idriche relative ad obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale**, individuate dal pertinente Ente di governo dell'ambito, tra le quali rientrano le seguenti:
    - a) l'efficienza energetica nelle attività e nelle infrastrutture qualora non riconducibile al servizio idrico integrato;
    - b) la riduzione dell'utilizzo della plastica mediante la promozione del consumo di acqua potabile anche tramite l'installazione di fontanelle;
    - c) il recupero di energia - elettrica e termica - e di materie prime mediante impianti o specifici trattamenti integrati nelle infrastrutture idriche, nonché la diffusione di energia da fonti rinnovabili per l'alimentazione degli impianti del servizio idrico integrato;
    - d) il riuso dell'acqua trattata (ad esempio ai fini agricoli e industriali) al fine di promuovere una maggiore razionalizzazione della risorsa in particolare in contesti caratterizzati da fenomeni di siccità.
  - **Altri corrispettivi ai proprietari ( $AC_p$ )** è il valore a moneta corrente dei corrispettivi annuali, ad esclusione del rimborso della rata dei mutui, a cui ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, anche intesi come quota accantonata nell'anno dal gestore del SII per il ripristino dei beni di terzi, nei limiti di quanto deliberato dall'Ente competente in data antecedente al 28 aprile 2006. Qualunque forma di rinegoziazione o rinnovo della convenzione o concessione equivale a una nuova deliberazione dell'Ente competente. Inoltre, sono ricompresi i canoni connessi alla stipula di taluni contratti di finanziamento (tipo contratti di locazione finanziaria di opere di pubblica utilità):
    - a) nella misura in cui i citati canoni risultino complessivamente inferiori a quanto ritenuto ammissibile, a parità di spesa per investimenti, dalla regolazione;
    - b) a condizione che: *i*) gli interventi oggetto di tali contratti siano inseriti nell'ambito della programmazione approvata dal competente Ente di governo dell'ambito; *ii*) sia possibile controllare l'effettiva consistenza della spesa per investimento nell'ambito della nota integrativa al bilancio del gestore;

- **Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito)** è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n.152/06, come integrato dall'art. 7 del d.l. n. 133/14 convertito nella legge n. 164/14, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l'Ente di governo dell'ambito individuato dalla Regione;
- **Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato** consistono nelle attività diverse dai servizi idrici ma svolte mediante l'utilizzo anche di infrastrutture dei servizi idrici, come la vendita di energia elettrica, la valorizzazione del biogas degli impianti di depurazione, qualora non già ricompresi nelle altre attività idriche di depurazione, l'uso di cavidotti idrici per l'alloggiamento di infrastrutture di trasmissione dati, il noleggio delle infrastrutture per attività di cablaggio o installazione antenne di ricetrasmissione, la realizzazione di lavori e/o servizi conto terzi non attinenti ai servizi idrici e altre attività assimilabili;
- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- **Bacino tariffario** è il territorio nel quale sono applicati i medesimi livelli e la medesima struttura tariffaria agli utenti finali;
- **Captazione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali (fiumi, laghi, ecc.) o da acque sotterranee (pozzi, trincee, ecc.);
- **Carta dei servizi** è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII;
- **Common carriage** è l'uso condiviso di un'infrastruttura idrica gestita da un soggetto non regolato, diverso dal grossista, per fornire acqua e/o servizi di fognatura e depurazione anche ad altre tipologie di utenti non soci;
- **Convenzione di gestione** è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, che regola i rapporti tra l'Ente affidante e il gestore del SII;
- **Costi ambientali (EnvC)** sono la valorizzazione economica dalla riduzione e/o alterazione delle funzionalità proprie degli ecosistemi acquatici (ritenzione idraulica, laminazione delle piene, abbattimento dei nutrienti, fitodepurazione, ricarica della falda, ecc., come enucleate dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 24 febbraio 2015, n. 39), tali da danneggiare il funzionamento degli ecosistemi acquatici stessi e/o alcuni usi degli ecosistemi acquatici e/o il benessere derivante dal non-uso di una certa risorsa;
- **Costi della risorsa (ResC)** sono la valorizzazione economica delle mancate opportunità (attuali e future) imposte, come conseguenza dell'allocazione per

un determinato uso di una risorsa idrica scarsa in termini quali-quantitativi, ad altri potenziali utenti della medesima risorsa idrica;

- **Depurazione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico e di materia;
- **Distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, inclusa la vendita forfetaria di acqua e le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, anche parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile; include inoltre l'attività di fatturazione e l'assistenza agli utenti e gestione dei reclami;
- **Ente di governo dell'ambito** è il soggetto competente alla predisposizione della tariffa ai sensi dell'articolo 154 comma 4 del d.lgs. 152/06;
- **Ente di governo dell'ambito prevalente** è l'Ente di governo dell'ambito che, con riferimento all'anno 2019, ha utilizzato in modo prevalente i servizi di captazione o adduzione o potabilizzazione forniti da un soggetto che svolge esclusivamente tali servizi, o in cui sono ubicati gli impianti dei servizi di depurazione asserviti ad una pluralità di ATO;
- **Fognatura** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori e le stazioni di sollevamento, fino alla sezione di depurazione;
- **Gestore** è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;
- **Gestore grossista** è il soggetto che eroga ad altri soggetti, diversi dagli utenti finali domestici, il servizio di captazione e/o adduzione e/o distribuzione e/o potabilizzazione e/o fornitura di acqua all'ingrosso e/o i servizi di fognatura e depurazione, anche funzionali a più ATO; ai fini della procedura di calcolo tariffario, è considerato tale anche il gestore del SII che delega ad altro gestore del SII la fatturazione del servizio;

- **Macro-indicatori di qualità tecnica** sono ricompresi tra gli standard generali di qualità tecnica introdotti con deliberazione 917/2017/R/IDR (recante la regolazione della qualità tecnica - RQTI) e - affiancandosi ai prerequisiti e agli standard specifici di qualità tecnica - consentono la definizione di un percorso articolato in target evolutivi. A ciascun macro-indicatore sono associati obiettivi distinti in due categorie: mantenimento e miglioramento. Gli obiettivi di miglioramento sono ripartiti in classi, con valori differenziati in base alle condizioni di partenza di ciascun operatore;
- **Macro-indicatori di qualità contrattuale**, introdotti con deliberazione 547/2019/R/IDR (recante l'integrazione alla regolazione della qualità contrattuale - RQSII), sono individuati componendo gli indicatori semplici di qualità contrattuale e consentono la definizione di un percorso articolato in target evolutivi rispetto al livello di partenza di ciascuna gestione;
- **Metodo Tariffario Idrico (MTI)** è il metodo tariffario relativo al primo periodo regolatorio 2012-2015, di cui all'Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- **Metodo Tariffario Idrico - 2 (MTI-2)** è il metodo tariffario relativo al secondo periodo regolatorio 2016-2019, di cui all'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, come integrato e modificato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR;
- **Metodo tariffario transitorio (MTT)** è il metodo tariffario per gli anni 2012 e 2013, di cui all'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
- **Metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC)** è il metodo tariffario per gli anni 2012 e 2013 per le gestioni precedentemente soggette alla regolazione tariffaria CIPE, di cui all'Allegato 1 alla deliberazione 88/2013/R/IDR;
- **Misura** è l'insieme delle operazioni organizzative e gestionali finalizzate alla raccolta, all'elaborazione, anche informatica e telematica, alla messa a disposizione e all'archiviazione per 5 anni dei dati di misura volumetrici validati, relativi ai punti di consegna della risorsa idropotabile alle utenze, in ciascuna sezione di acquedotto, e dei dati di misura relativi ai punti di scarico degli utenti industriali; è inoltre comprensiva delle operazioni connesse agli interventi in loco sui misuratori, quali le operazioni di installazione e messa in servizio, manutenzione, verifica, adeguamento e rimozione, nonché della telegestione;
- **Mutui dei proprietari ( $MT_p$ )** è il valore a moneta corrente delle rate dei mutui al cui rimborso ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, nei limiti di quanto giudicato ammissibile dall'Ente competente in data antecedente all'emanazione del provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, ad eccezione dei mutui stipulati per il finanziamento delle

infrastrutture di proprietà del gestore del SII;

- **Opere strategiche** sono gli interventi infrastrutturali consistenti in nuove opere la cui realizzazione, che richiede strutturalmente tempistiche pluriennali anche in ragione della relativa complessità tecnica, è considerata prioritaria dall'Ente di governo dell'ambito ai fini del raggiungimento dei livelli di servizio fissati per il pertinente territorio; possono essere ricompresi in questa categoria di opere gli interventi relativi alle attività di acquedotto, di fognatura e di depurazione riferiti a cespiti per i quali sia prevista una vita utile non inferiore a 20 anni;
- **Piano d'ambito** è il documento di pianificazione redatto ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 152/2006;
- **Piano delle Opere Strategiche (POS)** è il documento, parte integrante e sostanziale del PdI, in cui sono specificate le criticità riscontrate e gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione delle opere strategiche;
- **Piano economico finanziario (PEF)**, a norma dell'art. 149, c. 4, del d.lgs. 152/06, è il documento, approvato dall'Ente di governo dell'ambito, che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Ai fini della presente deliberazione, il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale. Il PEF, così come redatto, consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati;
- **Piano tariffario** è la proiezione per tutto il periodo di affidamento, con dettaglio annuale, delle componenti di costo ammesse nel VRG, ai sensi della presente deliberazione;
- **Poste rettificative** è la sommatoria delle seguenti voci di costo operativo, riferite alle attività afferenti al SII e alle altre attività idriche, anche per la quota parte inclusa negli accantonamenti di cui alle voci di bilancio B12) e B13):
  - accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie;
  - rettifiche di valori di attività finanziarie;
  - costi connessi all'erogazione di liberalità;
  - costi pubblicitari e di marketing (incluse le imposte connesse);
  - oneri per sanzioni, penalità, risarcimenti automatici e simili;
  - oneri straordinari;
  - spese processuali in cui la parte è risultata soccombente;
  - perdite su crediti per la quota parte eccedente l'utilizzo del fondo;
  - costi di strutturazione dei progetti di finanziamento (non capitalizzati);
  - la voce A2) dei ricavi "Variazioni rimanenze di prodotti in corso di

- lavorazione, semilavorati e finiti”;
  - la voce A3) dei ricavi “Variazioni dei lavori in corso su ordinazione”;
  - la voce A4) dei ricavi “Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni” (inclusi costi del personale);
  - la voce di ricavo relativa a rimborsi e indennizzi (inclusi rettifiche o storni di costi già considerati nelle voci B7) e/o B14);
- **Potabilizzazione** è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita;
  - **Prerequisiti** sono le condizioni minime, definite dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, ai fini dell’accesso ai meccanismi incentivanti ivi previsti. I prerequisiti sono i seguenti: *i)* la disponibilità e affidabilità dei dati di misura per la determinazione del volume di perdite totali; *ii)* l’adozione degli strumenti attuativi necessari per adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell’acqua destinata al consumo umano mediante l’effettuazione dei controlli previsti dal d.lgs. 31/01; *iii)* l’assenza di agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di Giustizia Europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE; *iv)* la disponibilità e l’affidabilità dei dati necessari;
  - **Programma degli interventi (PdI)**, a norma dell’art. 149, c. 3, del d.lgs. 152/06, è il documento, approvato dall’Ente di governo dell’ambito, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza. Il PdI, commisurato all’intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
  - **Proprietario** è, con riferimento ad un insieme di infrastrutture utilizzate nell’ambito del SII, il soggetto giuridico che ne ha iscritto il corrispondente valore nei conti patrimoniali;
  - **Regolazione per schemi** è la regolazione derivante dall’applicazione del presente Allegato A, declinata come previsto dal successivo Articolo 5;
  - **REMSI** è l’Allegato A alla deliberazione 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato”;
  - **Schema regolatorio specifico** è definito dall’insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria, quali il programma degli interventi (PdI), il piano economico finanziario (PEF) e la convenzione di gestione;
  - **Servizio Idrico Integrato (SII)** è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi,

compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; include anche:

- a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
  - b) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione del presente provvedimento, dette attività sono da considerarsi incluse tra le "attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato";
  - c) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l'attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d'uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;
  - d) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali;
- **Soggetto competente** è il soggetto, individuato con legge regionale, responsabile della predisposizione della tariffa, ivi incluso l'Ente di governo dell'ambito;
  - **Standard di qualità contrattuale del servizio** sono gli standard generali e specifici che devono essere garantiti dal gestore ai sensi della deliberazione 655/2015/R/IDR;
  - **Standard generali di qualità tecnica del servizio** sono gli standard individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, ripartiti in macro-indicatori e indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio, a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e penalità;
  - **Standard migliorativi** sono gli standard definiti dall'Ente d'ambito ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione 655/2015/R/IDR;
  - **Standard specifici di qualità tecnica del servizio** sono gli standard individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR, già definiti dalla normativa vigente e riferiti a profili di continuità del servizio di acquedotto, cui associare indennizzi automatici alle utenze in caso di mancato rispetto dei livelli minimi previsti;
  - **TICSI** è l'Allegato A alla deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti";
  - **Utente** è la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'utente finale, che abbia

stipulato un contratto di fornitura di uno o più servizi del SII a qualsiasi titolo, inclusa la rivendita del medesimo servizio ad altri soggetti;

- **Utente finale** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII;
- **Vendita all'ingrosso** è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali.

## **Articolo 2**

### *Regolazione tariffaria applicabile*

2.1 Le regole tariffarie applicabili per il terzo periodo regolatorio sono riconducibili ai seguenti sistemi:

- a) la *matrice di schemi regolatori* - come definita al successivo Articolo 5 - nell'ambito della quale ciascun soggetto competente (in possesso di tutti i dati necessari alla valorizzazione delle componenti di costo del servizio) seleziona lo schema (ossia il *set* di regole) più appropriato sulla base delle condizioni di partenza della pertinente gestione;
- b) lo *schema regolatorio di convergenza*, recante regole semplificate (per un periodo limitato e predefinito) per le gestioni per le quali nei precedenti periodi siano emerse carenze degli atti e dei dati necessari a fini tariffari, consentendo all'Ente di governo dell'ambito di quantificare le componenti di costo nei termini di cui all'Articolo 31 e, conseguentemente, di redigere la predisposizione tariffaria pur a fronte di incompletezza delle informazioni.

2.2 A norma di quanto già previsto dall'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 656/2015/R/IDR recante la Convenzione tipo, qualora si verificino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento di formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente di governo dell'ambito, d'intesa con il gestore, può formulare apposita istanza all'Autorità, proponendo quale misura per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario (solo dopo aver fatto ricorso alle ulteriori misure indicate - secondo uno specifico ordine di priorità - al comma 10.1 dell'Allegato A al medesimo provvedimento) l'accesso alle misure di perequazione, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati dall'Autorità. Nel caso di accoglimento da parte dell'Autorità dell'istanza di cui al precedente periodo, sono definite *condizioni specifiche di regolazione*, a carattere individuale, puntualmente declinate tramite specifici provvedimenti per le singole fattispecie e con una durata limitata e predefinita.

- 2.3 Nei casi in cui, nell’ambito dello specifico schema regolatorio, non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso a eventuali misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario proposte dal soggetto competente, a seguito di istanza di riequilibrio presentata dal gestore, nel rispetto della procedura di cui agli articoli 9 e 10 dell’Allegato A alla deliberazione 656/2015/R/IDR, il soggetto competente è tenuto a presentare all’Autorità una pianificazione di durata pari al periodo necessario alla valutazione (con programma degli interventi e piano economico finanziario redatti nel rispetto di criteri di coerenza proiettati su un orizzonte temporale che vada oltre il terzo periodo regolatorio). Conseguentemente, all’articolo 10 dell’Allegato A alla deliberazione 656/2015/R/IDR, dopo il comma 10.2, è aggiunto il seguente:

*“10.3 Nei casi in cui, nell’ambito del periodo regolatorio pro tempore vigente, non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso alle misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario di cui al precedente comma 10.1, l’adozione delle predette misure avviene contestualmente all’elaborazione di una pianificazione di durata commisurata al ripristino di dette condizioni di equilibrio e composta degli atti e delle informazioni che costituiscono la proposta tariffaria.”*

## TITOLO 2

### MOLTIPLICATORE TARIFFARIO E VINCOLO AI RICAVI

#### Articolo 3

##### *Moltiplicatore tariffario*

- 3.1 In ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , è determinato il moltiplicatore tariffario base ( $\vartheta^a$ ), espresso con tre cifre decimali, pari a:

$$\vartheta^a = \frac{VRG^a}{\sum_u \underline{tarif}_u^{2019} \cdot (\underline{vsca}_u^{a-2})^T + R_b^{a-2}}$$

dove:

- $VRG^a$  è il vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore del SII, come definito al successivo comma 4.1;
  - $\sum_u \underline{tarif}_u^{2019} \cdot (\underline{vsca}_u^{a-2})^T$  è il ricavo stimato del gestore del SII corrispondente alla sommatoria dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di utente  $u$ , del vettore delle componenti tariffarie ( $\underline{tarif}_u^{2019}$ ) riferito all'anno 2019, per il trasposto del vettore delle variabili di scala effettivamente rilevate ( $\underline{vsca}_u^{a-2}$ ), riferito all'anno  $(a - 2)$ ;
  - $R_b^{a-2}$  sono i ricavi delle altre attività idriche, come risultanti dal bilancio dell'anno  $(a - 2)$ .
- 3.2 Con riferimento alle formule del precedente comma 3.1, è richiesta idonea motivazione laddove la valorizzazione del moltiplicatore tariffario risulti inferiore di oltre il 10% rispetto all'anno precedente.
- 3.3 Il valore  $\vartheta^a$  di cui al precedente comma 3.1 rispetta, fatto salvo quanto previsto al comma 4.6 della deliberazione di cui il presente documento costituisce Allegato A, il seguente limite alla crescita:

$$\frac{\vartheta^a}{\vartheta^{a-1}} \leq [1 + rpi + (1 + \gamma_K) * K - (1 + \gamma_X) * X]$$

dove:

- $rpi$  è il tasso di inflazione atteso, pari a 1,7%, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
- $K$  è il limite di prezzo, posto pari a 5%;
- $X$  è il fattore di ripartizione o *sharing*, che si valorizza pari a 1,5%;
- $\gamma_K$  e  $\gamma_X$  sono i parametri che differenziano l'incidenza dei valori, rispettivamente, di  $K$  e di  $X$ , nell'ambito del limite alla crescita del moltiplicatore tariffario nei diversi Schemi della matrice descritta all'Articolo 5, valorizzati secondo le seguenti modalità:

		$\gamma_K$	$\gamma_X$
SCHEMA	I	0	0
	II	0	1
	III	0	-0,5
	IV	0,5	0
	V	0,5	1
	VI	0,5	-0,5

#### **Articolo 4**

##### *Vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore*

4.1 Il vincolo riconosciuto ai ricavi ( $VRG^a$ ), in ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , è pari a:

$$VRG^a = Capex^a + FoNI^a + Opex^a + ERC^a + Rc_{TOT}^a$$

dove:

- la componente  $Capex^a$ , definita secondo i criteri di cui all'Articolo 7, rappresenta i costi delle immobilizzazioni ed include gli oneri finanziari, gli oneri fiscali e gli ammortamenti;
- la componente  $FoNI^a$ , a sostegno degli obiettivi specifici e degli interventi

che ne conseguono, è definita secondo i criteri di cui all'Articolo 14;

- la componente  $Opex^a$ , è definita secondo i criteri di cui all'Articolo 16 e seguenti;
- $ERC^a$  è la componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa eccedenti rispetto a quelli già incorporati nelle precedenti componenti, come illustrato al successivo Titolo 6;
- $Rc_{TOT}^a$  è la componente a conguaglio relativa al vincolo ai ricavi del gestore dell'anno  $(a - 2)$ , definita al successivo Articolo 27, ivi compresa la componente  $Rc_{Attività\ b}^a$ .

### Articolo 5

#### Matrici di schemi regolatori

5.1 La matrice di schemi regolatori, con riferimento a ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , si configura come segue:

	$\frac{VRG^{2018}}{pop + 0,25\ pop_{flut}} \leq VRG_{PM}$	$\frac{VRG^{2018}}{pop + 0,25\ pop_{flut}} > VRG_{PM}$	AGGREGAZIONI O VARIAZIONI DEI PROCESSI TECNICI SIGNIFICATIVE
$\frac{\sum_{2020}^{2023} (IP_a^{exp} + CFP_a^{exp})}{RAB_{MTI-2}} \leq \omega$	<p>SCHEMA I</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + K - X)$	<p>SCHEMA II</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + K - 2X)$	<p>SCHEMA III</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + K - 0,5 X)$
$\frac{\sum_{2020}^{2023} (IP_a^{exp} + CFP_a^{exp})}{RAB_{MTI-2}} > \omega$	<p>SCHEMA IV</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,5K - X)$	<p>SCHEMA V</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,5K - 2X)$	<p>SCHEMA VI</p> <p>Limite di prezzo:</p> $\frac{g^a}{g^{a-1}} \leq (1 + rpi + 1,5K - 0,5 X)$

dove:

- $\sum_{2020}^{2023} (IP_a^{exp} + CFP_a^{exp})$  è il valore della somma degli investimenti che il soggetto competente ritiene necessari nell'arco dei 4 anni che vanno dal 2020

al 2023, ivi inclusi quelli che si prevede di realizzare con contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili,  $CFP_a^{exp}$ ;

- $RAB_{MTI-2}$  è il valore dei cespiti gestiti, posto pari al valore  $IMN^{2019}$  definito al successivo comma 8.4;
  - $(pop+0,25 pop_{flut})$  è il numero di abitanti residenti serviti cui aggiungere  $0,25 \cdot$  abitanti fluttuanti rilevati dal gestore nell'anno 2016;
  - $VRG_{PM}$  è posto pari a 149;
  - con la locuzione “Aggregazioni o variazioni dei processi tecnici significative” si fa riferimento alle casistiche dettagliate al successivo comma 18.3;
  - $K$  è il limite di prezzo, posto pari a 5%;
  - $X$  è il fattore di *sharing*, posto pari a 1,5%.
- 5.2 Le regole di determinazione tariffaria delle componenti di costo  $Opex^a$ ,  $Capex^a$  e la regola di aggiornamento della componente  $FNI^{new,a}$ , nei diversi schemi, sono definite come segue:
- i. Schema I e Schema II:
    - $Opex^a$ , somma della componente costi operativi endogeni  $Opex_{end}^a$ , della componente costi operativi aggiornabili  $Opex_{al}^a$  e della componente costi operativi associati a specifiche finalità  $Opex_{tel}^a$ , definita secondo le regole generali di cui all'Articolo 16 e seguenti;
    - $Capex^a$  definito secondo le regole generali di cui all'Articolo 7 e seguenti;
  - ii. Schema IV e Schema V:
    - $Opex^a$ , somma della componente costi operativi endogeni  $Opex_{end}^a$ , della componente costi operativi aggiornabili  $Opex_{al}^a$  e della componente costi operativi associati a specifiche finalità  $Opex_{tel}^a$ , definita secondo le regole generali di cui all'Articolo 16 e seguenti;
    - $Capex^a$  definito secondo le regole generali di cui all'Articolo 7 e seguenti, con facoltà di richiedere l'ammortamento finanziario, secondo le regole definite al comma 10.7;
    - $FNI^{new,a} = \max[0; \psi * (IP_a^{exp} - Capex^a)]$ , calcolato in ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$  come quota della differenza tra la spesa prevista per nuovi investimenti che si prevede di coprire tramite tariffa  $IP_a^{exp}$  e  $Capex^a$ , come precisato di seguito;
  - iii. Schema III:
    - $Opex^a$  posto pari alla somma di  $Opex_{end}^a$ ,  $Opex_{al}^a$  e  $Opex_{tel}^a$  valorizzando all'interno di quest'ultima la componente  $Op^{new,a}$ , in

presenza di motivata richiesta, sulla base dei criteri definiti al comma 18.2 e seguenti;

- $Capex^a$  definito secondo le regole generali di cui all'Articolo 7 e seguenti;

iv. Schema VI:

- $Opex^a$  posto pari alla somma di  $Opex_{end}^a$ ,  $Opex_{al}^a$  e  $Opex_{tel}^a$  valorizzando all'interno di quest'ultima la componente  $Op^{new,a}$ , in presenza di motivata richiesta, sulla base dei criteri definiti al comma 18.2 e seguenti;
- $Capex^a$  definito secondo le regole generali di cui all'Articolo 7 e seguenti, con facoltà di richiedere l'ammortamento finanziario, secondo quanto stabilito al paragrafo;
- $FNI^{new,a} = \max[0; \psi * (IP_a^{exp} - Capex^a)]$ , componente analoga a quella prevista per gli Schemi IV e V;

dove:

- $FNI^{new,a}$  è il valore massimo della componente di costo per il finanziamento anticipato dei nuovi investimenti ( $FNI_{FONI}^a$ ) che, in ciascun anno  $a$ , può concorrere alla determinazione del vincolo ai ricavi del gestore;
- $IP_a^{exp}$  sono gli investimenti programmati (che si prevede di coprire tramite tariffa) che il soggetto competente ritiene necessari in ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ .

5.3 Per la determinazione delle tariffe nel periodo considerato dal MTI-3 il valore del parametro  $\omega$  è assunto pari a quello indicato in tabella, mentre è facoltà degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti, determinare il valore del parametro  $\psi$  compreso nel seguente intervallo:

	valori parametri
$\omega$	0,5
$\psi$	0,4-0,8

**Articolo 6**

*Adeguamento monetario*

- 6.1 Il tasso atteso di inflazione ( $rpi$ ) impiegato per il calcolo del limite al moltiplicatore tariffario e del risultato ante imposte del gestore del SII ( $Rai^a$ ), è posto pari all'1,7%.
- 6.2 Ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione relativo all'anno  $a$ , inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile Istat per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno ( $a-1$ ) rispetto a giugno dell'anno successivo, è pari, per le annualità 2019 e 2020, a:
- $$I^{2019} = 0,90\%$$
- $$I^{2020} = 1,10\%$$
- 6.3 Per gli anni 2021, 2022 e 2023, in sede di prima approvazione, si assume inflazione nulla.
- 6.4 I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2019 sono stati calcolati utilizzando i dati Istat aggiornati nell'ottobre 2018 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2018. I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2020 sono stati calcolati utilizzando i dati Istat aggiornati nell'ottobre 2019 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2019. I risultati sono riportati nella seguente tabella:

ANNO	Deflatore per tariffe 2019	Deflatore per tariffe 2020
1961	31,288	31,507
1962	30,014	30,224
1963	27,762	27,956
1964	26,599	26,785
1965	26,516	26,701
1966	25,802	25,982
1967	24,954	25,128
1968	24,393	24,564
1969	23,033	23,194
1970	20,272	20,413
1971	19,249	19,384
1972	18,637	18,768

## Allegato A

ANNO	Deflatore per tariffe 2019	Deflatore per tariffe 2020
1973	15,550	15,659
1974	11,999	12,083
1975	10,236	10,307
1976	8,555	8,614
1977	7,286	7,337
1978	6,434	6,479
1979	5,594	5,633
1980	4,515	4,547
1981	3,693	3,719
1982	3,209	3,232
1983	2,877	2,897
1984	2,635	2,653
1985	2,417	2,434
1986	2,327	2,343
1987	2,230	2,246
1988	2,113	2,127
1989	2,003	2,018
1990	1,879	1,892
1991	1,776	1,788
1992	1,708	1,720
1993	1,644	1,656
1994	1,590	1,601
1995	1,529	1,540
1996	1,486	1,497
1997	1,447	1,457
1998	1,420	1,430
1999	1,404	1,413
2000	1,364	1,373
2001	1,336	1,346
2002	1,299	1,308
2003	1,278	1,287
2004	1,245	1,253
2005	1,209	1,217
2006	1,176	1,184
2007	1,144	1,152
2008	1,108	1,116
2009	1,100	1,107
2010	1,100	1,107
2011	1,083	1,091
2012	1,048	1,055
2013	1,020	1,027

ANNO	Deflatore per tariffe 2019	Deflatore per tariffe 2020
2014	1,008	1,015
2015	1,009	1,016
2016	1,005	1,012
2017	1,002	1,009
2018	1,004	1,011
2019	1,000	1,007
2020		1,000

6.5 Per le determinazioni tariffarie 2022 e 2023, in sede di prima applicazione, si assumono  $dfl_{2021}^{2022}$  e  $dfl_{2022}^{2023}$  pari a 1.

#### **Articolo 6-bis**

*Adeguamento monetario ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2022 e 2023<sup>1</sup>*

6-bis.1 Ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione relativo all'anno  $a$ , inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno  $(a-1)$  rispetto a giugno dell'anno successivo, è pari, per le annualità 2021 e 2022, a:

$$I^{2021} = 0,10\%$$

$$I^{2022} = 0,20\%$$

6-bis.2 I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2021 sono stati calcolati utilizzando i dati ISTAT aggiornati nell'ottobre 2020 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2020. I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2022 sono stati calcolati utilizzando i dati ISTAT aggiornati nell'ottobre 2021 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2021. I deflatori di riferimento sono di seguito riportati:

$$dfl_{2020}^{2021} = 1,005$$

$$dfl_{2021}^{2022} = 1,004$$

6-bis.3 Per le determinazioni relative all'annualità 2023, si assume  $dfl_{2022}^{2023}$  pari a 1.

---

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dalla deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR.

### **TITOLO 3**

### **COSTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI**

#### **Articolo 7**

*Determinazione dei costi delle immobilizzazioni riconosciuti in tariffa*

7.1 In ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , i costi delle immobilizzazioni sono pari a:

$$Capex^a = AMM^a + OF^a + OFisc^a + \Delta CUIT_{Capex}^a$$

dove:

- $AMM^a$  è la componente a copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
  - $OF^a$  è la componente a copertura degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
  - $OFisc^a$  è la componente a copertura degli oneri fiscali del gestore;
  - $\Delta CUIT_{Capex}^a$ , rappresenta l'eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi, limitatamente alla parte non inclusa nella componente  $FoNI^a$ , come già previsto nel MTI e nel MTI-2.
- 7.2 Le immobilizzazioni del gestore del SII i cui valori sono considerati ai fini del presente metodo tariffario sono quelle in esercizio nell'anno  $(a - 2)$ , afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse.
- 7.3 Sono incluse le immobilizzazioni in corso del gestore risultanti al 31 dicembre dell'anno  $(a - 2)$ , al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Sono escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*.

### **Articolo 8**

#### *Valore delle immobilizzazioni del gestore del SII*

- 8.1 Per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII si fa riferimento al corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie.
- 8.2 Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti e le immobilizzazioni assimilabili.
- 8.3 Per ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , il valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII è calcolato aggiungendo ogni anno, a partire dal 2019, gli incrementi patrimoniali realizzati nei due anni precedenti e opportunamente deflazionati:

$$IML^a = IML^{2019} * dfl_{2019}^a + \sum_c [\sum_{t=2018}^{a-2} IP_{c,t} * dfl_t^a]$$

dove:

- $IML^{2019}$  è il valore lordo delle immobilizzazioni del gestore valorizzato ai fini della determinazione tariffaria per l'anno 2019, come definito nel MTI-2;
- $IP_{c,t}$  è il valore lordo delle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria  $c$  e iscritte a libro cespiti nell'anno  $t$ , determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti; per le determinazioni tariffarie dell'anno 2020 i valori  $IP$  riconosciuti sono quelli iscritti a bilancio 2018 del gestore, per le determinazioni tariffarie dell'anno 2021 i valori  $IP$  riconosciuti sono quelli di preconsuntivo 2019 del gestore. Con riguardo alle determinazioni tariffarie degli anni 2022 e 2023, in sede di prima approvazione, i valori  $IP$  riconosciuti possono essere quelli stimati e coerenti con la valorizzazione del parametro  $IP^{exp}$ ; in sede di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, per le determinazioni dell'anno 2022 i valori  $IP$  riconosciuti sono quelli iscritti a bilancio 2020 del gestore, per le determinazioni dell'anno 2023 i valori  $IP$  riconosciuti sono quelli di preconsuntivo 2021 del gestore;<sup>2</sup>
- $dfl_t^a$  è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi

<sup>2</sup> Periodo così modificato dalla deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR.

realizzati nell'anno  $t$ , con base 1 nell'anno  $a$ , come specificato ai commi 6.4 e 6.5 e, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2022 e 2023, ai commi 6-bis.2 e 6-bis.3.<sup>3</sup>

8.4 Il valore netto delle immobilizzazioni del gestore del SII riferito all'anno  $a$  ( $IMN^a$ ) è pari a:

$$IMN^a = \sum_c \left[ \sum_{t=1967}^{a-2} (IP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{IP,c,t}^a) \right]$$

dove:

- $FA_{IP,c,t}^a$  è il valore del fondo ammortamento del gestore del SII riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria  $c$  e iscritte a patrimonio nell'anno  $t$ , come definito al successivo comma 8.5.
- 8.5 Per ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , il fondo ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII ( $FA_{IP}^a$ ) è pari a:

$$FA_{IP}^a = \sum_c FA_{IP,c}^{2011} * dfl_{2011}^a + \sum_c \sum_{t=2012}^{a-1} AMM_{IP,c,t} * dfl_t^a$$

dove  $AMM_{IP,c,t}$  è la quota di ammortamento delle immobilizzazioni di proprietà del gestore, calcolata sulla base delle vite utili utilizzate per la determinazione tariffaria della componente tariffaria  $AMM^a$  definita all'Articolo 10.

- 8.6 Per gli anni successivi al 1996, sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.
- 8.7 In deroga a quanto stabilito al comma 8.1, è ammessa la valorizzazione delle immobilizzazioni del SII del gestore acquisite a titolo oneroso fino al luglio 2012 sulla base dei valori iscritti nel libro contabile del gestore, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

<sup>3</sup> Periodo così modificato dalla deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR.

- a) che la richiamata modalità di valorizzazione fosse già prevista in tariffa sulla base della regolazione precedente;
  - b) che sia allegata una dichiarazione del legale rappresentante del gestore del SII attestante l'impossibilità di ricostruire il relativo valore storico di realizzazione;
  - c) che l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente fornisca adeguata motivazione circa la coerenza della scelta adottata con gli obiettivi che gli investimenti programmati intendono perseguire, alla luce delle priorità comunitarie, nazionali e locali.
- 8.8 Qualora nell'esercizio della facoltà di cui al precedente comma 8.7, il moltiplicatore tariffario risultante fosse tale da determinare una variazione tariffaria superiore ai limiti di cui al comma 3.3, nell'ambito dell'istruttoria prevista dai medesimi commi verranno effettuati ulteriori controlli specifici volti ad accertare che, a fronte della necessità di conseguire gli obiettivi individuati dal piano degli interventi previsto per il territorio, la scelta adottata in merito alla suddetta valorizzazione delle immobilizzazioni rispetti le condizioni necessarie a minimizzare l'impatto tariffario sull'utenza.
- 8.9 Eventuali immobilizzazioni di proprietà del gestore del SII, ad esso trasferite in forma gratuita, sono assimilate alle immobilizzazioni finanziate a fondo perduto e concorrono, con riferimento all'anno in cui sono state trasferite, alla determinazione del valore del contributo a fondo perduto di cui al comma 9.4.

## **Articolo 9**

### *Capitale investito netto del gestore del SII*

- 9.1 Per ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , il capitale investito netto del gestore del SII ( $CIN^a$ ), che non può assumere valore negativo, è pari a:

$$CIN^a = IMN^a + CCN^a + LIC^a - FAcc^a - FoNI_{non\_inv}^a$$

dove:

- $IMN^a$  è il valore netto delle immobilizzazioni del gestore del SII come definito al precedente comma 8.4;
- $CCN^a$  è la quota a compensazione del capitale circolante netto, come specificato al comma 9.2;

- $LIC^a$  è il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore del SII, come specificato nel successivo paragrafo 9.3;
  - $FACC^a$  è pari alla somma dei seguenti fondi accantonamento, come risultante dal bilancio dell'anno  $(a - 2)$  del gestore del SII, dedotti gli accantonamenti e le rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie come risultanti dal bilancio del gestore del SII:
    - a) fondi per trattamento di fine rapporto, incluso il fondo trattamento fine mandato degli amministratori, per la sola quota parte trattenuta dal gestore del SII;
    - b) fondi per trattamento di quiescenza;
    - c) fondi rischi e oneri;
    - d) fondi accantonamento per la restituzione della quota non dovuta della tariffa di depurazione, in applicazione del D.M. 30 settembre 2009;
    - e) fondo per il ripristino dei beni di terzi;
    - f) fondo vincolato al finanziamento della spesa per investimenti alimentato da accantonamenti della penalità prevista per il mancato rispetto degli obiettivi di qualità e di investimento;
    - g) fondi per il finanziamento di tariffe sociali o di solidarietà.
  - $FoNI_{non\_inv}$  è la quota parte di  $FoNI$  non ancora investita.
- 9.2 La quota a compensazione del capitale circolante netto ( $CCN^a$ ), riferita all'anno  $a$ , è pari a:

$$CCN^a = \left( \frac{90}{365} * Ricavi_{A,A1}^{a-2} - \frac{60}{365} * Costi_{A,B6+B7}^{a-2} \right) * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove:

- $Ricavi_{A,A1}^{a-2}$  è l'importo della voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" relativa alle attività afferenti al SII, di cui al comma 1.1, come risultante dal bilancio dell'anno  $(a - 2)$  del gestore;
- $Costi_{A,B6+B7}^{a-2}$  è la somma dell'importo delle voci B6) "Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" e B7) "Costi per servizi", relative alle medesime attività di cui al punto precedente, come risultanti dal bilancio dell'anno  $(a - 2)$  del gestore;
- $I^t$  è il tasso di inflazione dell'anno  $t$  di cui al comma 6.2 e, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2022 e 2023,

al comma 6-bis.1.<sup>4</sup>

9.3 Il valore delle immobilizzazioni in corso del gestore del SII ( $LIC^a$ ), relativo all'anno  $a$ , è pari a:

$$LIC^a = LIC_{POS}^a + LIC_{ord}^a$$

dove:

- $LIC_{POS}^a$  è il valore delle immobilizzazioni in corso riferite ad opere strategiche, come definite al comma 1.1, pari al saldo delle medesime rilevato al 31 dicembre dell'anno  $(a - 2)$ , come risultante dal bilancio di esercizio, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni;
- $LIC_{ord}^a$  è il valore delle immobilizzazioni in corso relative ad opere non strategiche, pari al saldo delle medesime, rilevato al 31 dicembre dell'anno  $(a - 2)$ , come risultante dal bilancio di esercizio, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni.

9.4 Per ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , il valore delle immobilizzazioni del gestore del SII finanziate a fondo perduto con contributi pubblici e/o privati ( $CIN_{fp}^a$ ), è pari a:

$$CIN_{fp}^a = \sum_c \sum_{t=1967}^{a-2} (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t}^a)$$

dove:

- $CFP_{c,t}$  è il valore dei contributi a fondo perduto incassati dal gestore del SII nell'anno  $t$  per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria  $c$ ;
- $FA_{CFP,c,t}^a$  è il fondo ammortamento del gestore del SII, calcolato al 31 dicembre dell'anno  $a$ , dei contributi a fondo perduto incassati nell'anno  $t$  per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria  $c$ , ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per le immobilizzazioni della medesima categoria.

9.5 Per ciascun anno, ai fini della determinazione di  $CFP$  e  $FA_{CFP}$ , si fa riferimento ai contributi a fondo perduto in conto capitale, erogati da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, e finalizzati alla realizzazione degli investimenti del SII,

<sup>4</sup> Periodo così modificato dalla deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR.

inclusi i contributi di allacciamento, qualora non già portati in detrazione dei costi ammessi nella tariffa applicata agli utenti del SII nel metodo tariffario precedente l'applicazione del MTT o del MTC.

- 9.6 I contributi di allacciamento percepiti a partire dall'anno 2012 sono considerati come contributi a fondo perduto.
- 9.7 La componente  $CFP$ , in ciascun anno, comprende anche la voce  $FoNI_{spesa}^t$ , definita al successivo comma 35.3.
- 9.8 Per ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , il fondo ammortamento dei contributi a fondo perduto del gestore del SII ( $FA_{CFP}^a$ ) è pari a:

$$FA_{CFP}^a = \sum_c FA_{CFP,c}^{2011} * dfl_{2011}^a + \sum_c \sum_{t=2012}^{a-1} AMM_{CFP,c,t} * dfl_t^a$$

dove:

- $FA_{CFP}^a$  è il fondo ammortamento del gestore del SII, nell'anno  $a$ , dei contributi a fondo perduto incassati;
  - $FA_{CFP,c}^{2011}$  è il fondo ammortamento del gestore del SII al 31 dicembre 2011 dei contributi a fondo perduto incassati per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria  $c$ , ricostruito, qualora non risultante dalle scritture contabili, secondo i medesimi criteri di ammortamento utilizzati per la determinazione del valore netto delle immobilizzazioni della medesima categoria;
  - $AMM_{CFP,c,t}$  è la quota di ammortamento dei contributi a fondo perduto relativi alle immobilizzazioni di categoria  $c$ , incassati nell'anno  $t$ .
- 9.9 Laddove il capitale investito netto del gestore del SII ( $CIN^a$ ), calcolato ai sensi del comma 9.1, assuma valore negativo, verranno azzerati i contributi a fondo perduto percepiti fino all'anno 2011 ed i corrispondenti incrementi patrimoniali, laddove non ancora ammortizzati.
- 9.10 È data facoltà agli Enti di governo dell'ambito o agli altri soggetti competenti, sentito il gestore, di inserire il valore delle immobilizzazioni del gestore del SII al netto dei contributi a fondo perduto, dettagliando l'esercizio di tale facoltà nella relazione di accompagnamento.

9.11 La facoltà di cui al precedente comma 9.10 non è ammessa per gli investimenti realizzati per fornire il servizio di allacciamento dell'utenza.

**Articolo 10**

*Ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII*

10.1 Per ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , l'ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII ( $AMM^a$ ) è pari a:

$$AMM^a = \sum_c \sum_t^{2011} \min \left( \frac{IP_{c,t} * dfl_t^a}{VU_{c,t}}; IMN_{c,t}^a \right) +$$

$$+ \max \left\{ 0; \sum_c \sum_{t=2012}^a \min \left[ \frac{(IP_{c,t} - CFP_{c,t})}{VU_{c,t}} * dfl_t^a; \left( IMN_{c,t}^a - (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t}^a) \right) \right] \right\}$$

dove:

- $VU_{c,t}$  è la vita utile regolatoria delle immobilizzazioni di categoria  $c$  calcolata, per ciascun anno  $t$  fino al 2017, come specificato al comma 10.2, per gli anni  $t = 2018$  e  $2019$ , come indicato al comma 10.3, e, per gli anni  $t$  a partire dall'anno 2020, come precisato al comma 10.4;
  - $IMN_{c,t}^a$  è il valore netto, nell'anno  $a$ , delle immobilizzazioni del gestore del SII, di categoria  $c$  iscritte a patrimonio nell'anno  $t$ , come definito al comma 8.4;
  - $CFP_{c,t}$  è il valore del contributo a fondo perduto incassato dal gestore del SII nell'anno  $t$  per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria  $c$ .
- 10.2 Per ciascun anno  $t$  fino all'anno 2017, la vita utile regolatoria di ciascuna categoria  $c$  di immobilizzazioni ( $VU_{c,t}$ ) è indicata nella seguente tabella:

<b>Categoria di immobilizzazioni</b>	<b><math>VU_{c,t}</math></b>
Terreni	-
Fabbricati non industriali	40
Fabbricati industriali	40
Costruzioni leggere	40
Condutture e opere idrauliche fisse	40
Serbatoi	50
Impianti di trattamento	12

<b>Categoria di immobilizzazioni</b>	<b><math>VU_{c,t}</math></b>
Impianti di sollevamento e pompaggio	8
Gruppi di misura	15
Altri impianti	20
Laboratori e attrezzature	10
Telecontrollo e teletrasmissione	8
Autoveicoli	5
Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	5
Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	7

10.3 Per gli anni 2018 e 2019, la vita utile regolatoria di ciascuna categoria  $c$  di immobilizzazioni ( $VU_{c,t}$ ) è la medesima applicata negli anni precedenti ai sensi del comma 10.2, ma per ciascun cespite dovrà essere esplicitata l'attività di riferimento, come definite ai sensi del seguente comma 10.4.

10.4 A partire dall'anno 2020, la vita utile regolatoria di ciascuna categoria  $c$  di immobilizzazioni ( $VU_{c,t}$ ), è rappresentata nella seguente tabella:

<b>Attività</b>	<b>Macro-indicatore di riferimento*</b>	<b>Categoria di immobilizzazioni</b>	<b><math>VU_{c,t}</math></b>
Acquedotto	M1-M2-MC1	Condotte di acquedotto	40
	M1-M2-M3	Opere idrauliche fisse di acquedotto	40
	M1-M2	Serbatoi	40
	M1-M2-M3	Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto	8
	M3	Impianti di potabilizzazione	20
	M3	Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di disinfezione, staccatura, filtrazione, addolcimento)	12
	M1-MC1-MC2	Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto	10
	M1-M2-M3	Sistemi informativi di acquedotto	5
	M1-M2-M3	Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto	8
Fognatura	M4	Condotte fognarie	50
	M4	Sifoni e scaricatori di piena e altre opere idrauliche fisse di fognatura	40
	M4	Vasche di laminazione e vasche di prima pioggia	40
	M4	Impianti di sollevamento e pompaggio di fognatura	8
	M4	Gruppi di misura - altre attrezzature di fognatura	10

Attività	Macro-indicatore di riferimento*	Categoria di immobilizzazioni	$VU_{c,t}$
	M4	Sistemi informativi di fognatura	5
	M4	Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura	8
Depurazione	M5-M6	Impianti di sollevamento e pompaggio di depurazione	8
	M6	Tecniche naturali di depurazione (tra cui fitodepurazione e lagunaggio)	40
	M6	Impianti di depurazione – trattamenti sino al preliminare, integrativo, primario - fosse settiche e fosse Imhoff	20
	M5-M6	Impianti di depurazione – trattamenti sino al secondario	20
	M5-M6	Impianti di depurazione – trattamenti sino al terziario e terziario avanzato	20
	M5	Impianti di essiccamento fanghi e di valorizzazione dei fanghi (tra cui mono-incenerimento, pirolisi, gassificazione)	20
	M5-M6	Gruppi di misura - altre attrezzature di depurazione	10
	M5-M6	Sistemi informativi di depurazione	5
	M6	Telecontrollo e teletrasmissione di depurazione	8
Comune	M1-M2-M3-M4-M5-M6	Altri impianti	20
	M3-M6	Laboratori e attrezzature	10
	MC1-MC2-M1-M2-M3-M4-M5-M6	Sistemi informativi	5
	M1-M2-M3-M4-M5-M6	Telecontrollo e teletrasmissione	8
	MC1-MC2- M1-M2-M3-M4-M5-M6	Autoveicoli - automezzi	5
	-	Terreni	-
	MC1-MC2	Fabbricati non industriali	40
	M1-M2-M3-M4-M5-M6	Fabbricati industriali	40
	-	Costruzioni leggere	20
	M1-M2-M3-M4-M5-M6	Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione	5
M3-M6-MC1-MC2	Altre immobilizzazioni materiali e immateriali	7	

(\*) Macro-indicatori maggiormente correlati alle singole categorie di cespiti

10.5 In ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , la componente di ammortamento sui contributi a fondo perduto è pari a:

$$\begin{aligned}
 AMM_{CFP}^a &= \sum_c \sum_t \min \left[ \left( \frac{CFP_{c,t} * dfl_t^a}{VU_{c,t}} \right); (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t}^a) \right] \\
 &+ \sum_p \sum_c \sum_t^{2011} \min \left[ \left( \frac{CFP_{c,t,p} * dfl_t^a}{VU_{c,t}} \right); (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t}^a)_p \right]
 \end{aligned}$$

dove:

- $CFP_{c,t}$  è il valore del contributo a fondo perduto incassato nell'anno  $t$  dal gestore del SII per la realizzazione di infrastrutture di categoria  $c$ ;
- $FA_{CFP,c}^a$  è il fondo ammortamento dei contributi a fondo perduto del gestore del SII al 31 dicembre dell'anno  $a$ ;
- $CFP_{c,t,p}$  è il valore del contributo a fondo perduto incassato nell'anno  $t$  da ciascun proprietario  $p$  diverso dal gestore del SII, nonché diverso dagli Enti locali e dalle loro aziende speciali e società di capitali a totale partecipazione pubblica, per la realizzazione di infrastrutture di categoria  $c$ ;
- $FA_{CFP,c,p}^a$  è il fondo ammortamento - al 31 dicembre dell'anno  $a$  - dei contributi a fondo perduto incassati da ciascun proprietario  $p$  diverso dal gestore del SII, nonché diverso dagli Enti locali e dalle loro aziende speciali e società di capitali a totale partecipazione pubblica, per la realizzazione delle immobilizzazioni di categoria  $c$ .

10.6 Ai sensi della regolazione tariffaria, l'ammortamento finanziario consente di adottare vite utili più brevi di  $VU_{c,t}$  - di cui ai commi 10.2, 10.3 e 10.4 - e anche, laddove giustificato sulla base degli investimenti programmati, vite utili più brevi di quelle risultanti dalla scadenza della concessione. È consentito anche adottare vite utili di tipologia diversa (vite utili tecniche o ammortamento finanziario in senso regolamentare) per diverse tipologie di cespiti del medesimo gestore.

10.7 L'ammortamento finanziario è ammesso nei seguenti casi:

- a) nei casi in cui sia stato considerato ammissibile ai sensi della deliberazione 459/2013/R/IDR;
- b) nei casi in cui sia stato considerato ammissibile per le determinazioni tariffarie relative alle annualità 2012-2013, 2014-2015 e 2016-2017, limitatamente ai cespiti oggetto di tale misura;
- c) laddove il gestore si collochi negli schemi IV, V e VI, come definiti al precedente comma 5.2, su richiesta dell'Ente di governo dell'ambito, sentito il gestore.

10.8 Per ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , in presenza di ricorso all'ammortamento finanziario sono poste pari a zero le componenti tariffarie derivanti dalla valorizzazione della stratificazione dei beni di terzi limitatamente alla parte inclusa nella componente  $FoNI^a$ .

### **Articolo 11**

#### *Oneri finanziari del gestore del SII*

11.1 Per ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , gli oneri finanziari del gestore del SII ( $OF^a$ ) sono pari a:

$$OF^a = OF_{Imm}^a + OF_{LIC,ord}^a$$

dove:

- $OF_{Imm}^a$  rappresentano gli oneri finanziari riferiti alle immobilizzazioni entrate in esercizio, nonché al saldo delle immobilizzazioni in corso riferite ad interventi contenuti nel Piano delle Opere Strategiche ( $LIC_{POS}^a$ ), come dettagliati al successivo comma 11.2;
  - $OF_{LIC,ord}^a$  rappresentano gli oneri finanziari relativi alle immobilizzazioni in corso, diverse dalle opere contenute nel POS, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni, determinati secondo i criteri di cui al successivo comma 11.5.
- 11.2 Per ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , gli oneri finanziari riferiti alle immobilizzazioni entrate in esercizio ( $OF_{Imm}^a$ ) sono pari a:

$$OF_{Imm}^a = (K_m + \alpha) * \left( 1 - \frac{CIN_{fp}^a}{CIN^a - LIC_{ord}^a} \right) * (CIN^a - LIC_{ord}^a)$$

dove:

- $K_m = (r_f^{real} + WRP) * \frac{1}{(1+CS/CnS)} + K_d^{real} * (1 - t_c) * \frac{CS/CnS}{(1+CS/CnS)}$ ;
- $\alpha$  è la componente a copertura della rischiosità, come specificato al successivo comma 11.4;

e:

- $r_f^{real}$  è il tasso *risk free* reale che assume il valore di 0,5%;
- $WRP$  è il *Water Utility Risk Premium* pari a 1,7%;

- $CS/CnS$  è il rapporto standard tra le immobilizzazioni a cui si applica lo scudo fiscale e le altre immobilizzazioni posto pari a 1;
- $K_d^{real}$  è il rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, comprensivo del *Debt Risk Premium*, e assume il valore di 2,77%;
- $t_c$  è l'aliquota per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari, che per la determinazione tariffaria 2020-2023 è posta pari a 24,0%.

11.3 In sede di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, possono essere ridefiniti i parametri  $r_f^{real}$ ,  $WRP$  e  $K_d^{real}$ .

11.4 La componente a copertura della rischiosità ( $\alpha$ ) è pari a:

$$\alpha = \beta * ERP * \frac{1}{(1 + CS/CnS)}$$

dove:

- $\beta$  è la rischiosità relativa del SII, rispetto a quella media di mercato, che per la determinazione tariffaria 2020-2023 sarà posta pari a 0,79;
- $ERP$  è il premio per il rischio di mercato, che - considerate le specificità del settore idrico - è posto pari al 4%.

11.5 Per ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , gli oneri finanziari riferiti alle immobilizzazioni in corso ( $OF_{LIC,ord}^a$ ) sono pari a:

$$OF_{LIC,ord}^a = S_{LIC}^a * LIC_{ord}^a$$

dove  $S_{LIC}^a$  è il saggio reale per la copertura dei costi riferiti alle immobilizzazioni in corso, che assume valori:

- pari a  $(K_m + \alpha)$ , per ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$ ;
- pari al rendimento di riferimento delle immobilizzazioni comprensive del *Debt Risk Premium*,  $K_d^{real}$ , uguale al 2,4%, per ciascun anno  $a = \{2022, 2023\}$ .<sup>5</sup>

11.6 Per gli investimenti realizzati a partire dall'anno 2012, gli oneri finanziari sono maggiorati di un onere finanziario (*time lag*) pari all'1%, a copertura degli oneri derivanti dallo sfasamento temporale tra l'anno di realizzazione degli

<sup>5</sup> Periodo così modificato dalla deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR.

investimenti ( $a-2$ ) e l'anno di riconoscimento tariffario ( $a$ ).

### **Articolo 11-bis**

*Parametri finanziari ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2022 e 2023<sup>6</sup>*

11-bis.1 Ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, per ciascun anno  $a = \{2022, 2023\}$ , si utilizzano i seguenti valori dei parametri  $r_f^{real}$ ,  $WRP$  e  $K_d^{real}$ :

- $r_f^{real}$  (tasso *risk free* reale) pari a 0,13%;
- $WRP$  (*Water Utility Risk Premium*) pari a 1,7%;
- $K_d^{real}$  (rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, comprensivo del *Debt Risk Premium*) pari a 2,4%.

### **Articolo 12**

*Oneri fiscali del gestore del SII*

12.1 Per ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , l'onere fiscale del gestore del SII ( $OFisc^a$ ) è posto pari a:

$$OFisc^a = 0,240 * Rai^a$$

dove:

- $Rai^a$  è il risultato ante imposte del gestore del SII, valutato forfetariamente come specificato al comma 12.2.
- 12.2 Per ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , il risultato ante imposte del gestore del SII ( $Rai^a$ ) è valutato forfetariamente pari a:

---

<sup>6</sup> Articolo aggiunto dalla deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR.

$$Rai^a = \left\{ \frac{\left[ 1 + \frac{(K_m + \alpha + 1) * (1 + rpi) - 1}{(1 - T)} \right]}{(1 + rpi)} - 1 \right\} * \left( 1 - \frac{CIN_{fp}^a}{CIN^a} \right) * CIN^a$$

dove  $T$  viene posto pari a 31,9% e  $rpi$  è il tasso di inflazione atteso, pari a 1,7%.

### **Articolo 13**

#### *Valorizzazione delle immobilizzazioni di terzi*

13.1 Per ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , la componente a copertura dell'eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi ( $\Delta CUIT^a$ ) è calcolata come segue:

$$\Delta CUIT^a = \sum_p \max\{0; [(AMM_p^a + OF_p^a + OFisc_p^a) - (MT_p^a + AC_p^a)]\}$$

dove:

- $MT_p^a$  è il valore del rimborso dei mutui di ciascun proprietario  $p$ , come definiti al comma 1.1;
- $AC_p^a$  è il valore degli altri corrispettivi di ciascun proprietario  $p$ , come definiti al comma 1.1;
- $AMM_p^a$ ,  $OF_p^a$  e  $OFisc_p^a$  sono, rispettivamente, l'ammortamento, gli oneri finanziari e gli oneri fiscali sulle immobilizzazioni di proprietà di ciascun Ente locale, azienda speciale e società di capitali a totale partecipazione pubblica, come definite ai successivi commi 13.11, 13.12 e 13.13, ovvero di proprietà di soggetti di natura privata (nel caso di locazione finanziaria di opere di pubblica utilità).

13.2 Ai fini della determinazione della componente  $\Delta CUIT^a$ , di cui al comma 13.1, le immobilizzazioni i cui valori sono considerati per la determinazione dei costi per l'uso di infrastrutture di terzi sono quelle afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, di proprietà di soggetti diversi dal gestore del SII e risultanti dai relativi documenti di bilancio in data 31 dicembre 2011, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già

coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse, concesse in uso al gestore del SII a fronte del pagamento periodico di un corrispettivo, sotto forma di rimborso della rata dei mutui, di canone di concessione, di ristoro o di altro. L'eventuale inserimento di cespiti realizzati nel corso degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 da proprietari diversi dal gestore, e utilizzati per la fornitura dei servizi del SII, verrà valutato, a seguito di motivata istanza, sulla base di considerazioni di efficienza ed efficacia rispetto al raggiungimento degli obiettivi specifici sul territorio.

- 13.3 Sono considerate ai fini tariffari le sole immobilizzazioni utilizzabili per lo scopo per il quale sono state concesse in uso, che non siano state oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiate e/o dismesse.
- 13.4 Sono escluse le immobilizzazioni affidate al gestore del SII in comodato d'uso gratuito nonché le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*. Sono, in ogni caso, escluse le immobilizzazioni inserite tra i cespiti del gestore.
- 13.5 Sono altresì considerate ai fini tariffari:
- le immobilizzazioni dei proprietari diversi dal gestore del SII, realizzate entro il 31 dicembre 2011, concesse in uso a quest'ultimo a fronte del pagamento di un corrispettivo in un'unica soluzione, sia esso pagato all'inizio dell'affidamento, anche iscritto a patrimonio del gestore del SII come immobilizzazione immateriale, sia esso dovuto al termine dello stesso, anche accantonato dal gestore del SII a titolo di fondo per ripristino beni di terzi;
  - le immobilizzazioni di cui il gestore del SII usufruisce in virtù di contratti di locazione e contratti di *leasing* operativo, *leasing* finanziario e di locazione finanziaria di opere di pubblica utilità;
  - le immobilizzazioni in corso di proprietà di soggetti diversi dal gestore del SII, risultanti al 31 dicembre 2011, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni.
- 13.6 Ai fini della valorizzazione delle componenti  $AMM_p^a$ ,  $OF_p^a$  e  $OFisc_p^a$ , per ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , il valore lordo delle immobilizzazioni dei proprietari  $p$  diversi dal gestore del SII ( $IML_p^a$ ) è determinato secondo i criteri e le modalità di cui all'Articolo 8, con riferimento al perimetro delle immobilizzazioni di cui ai commi dal 13.2 al 13.5.
- 13.7 Per ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , il valore netto delle immobilizzazioni dei proprietari  $p$  diversi dal gestore del SII ( $IMN_p^a$ ), con riferimento al perimetro delle immobilizzazioni di cui all'Articolo 13, è

determinato come segue:

$$IMN_p^a = \sum_p \sum_c [\sum_{t=1967}^{2011} (IP_{p,c,t} * dfl_t^a - FA_{IP,p,c,t}^a)]$$

dove:

- $IP_{p,c,t}$  è il valore lordo delle immobilizzazioni del proprietario  $p$ , di categoria  $c$ , iscritte a libro cespiti nell'anno  $t$ , determinato secondo i criteri di cui ai commi dal 13.2 al 13.5;
- $FA_{IP,p,c,t}^a$  è il valore del fondo ammortamento, nell'anno  $a$ , delle immobilizzazioni del proprietario  $p$ , di categoria  $c$  iscritte a patrimonio nell'anno  $t$ .

13.8 Per ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , il capitale investito netto dei proprietari  $p$  diversi dal gestore del SII ( $CIN_p^a$ ), è pari a:

$$CIN_p^a = IMN_p^a$$

13.9 Per ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , il valore delle immobilizzazioni dei proprietari  $p$  diversi dal gestore del SII finanziate a fondo perduto ( $CIN_{fp,p}^a$ ) è determinato secondo i criteri e le modalità di cui al comma 13.8, con riferimento al complesso delle immobilizzazioni di cui ai commi dal 13.2 al 13.5.

13.10 Ai fini della valorizzazione di cui al presente Titolo, i proprietari autocertificano che non risultano finanziamenti a fondo perduto ulteriori rispetto a quelli comunicati.

13.11 Ai fini della determinazione della componente  $\Delta CUIT^a$ , di cui al comma 13.1, per ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , l'ammortamento delle immobilizzazioni di proprietari  $p$  diversi dal gestore del SII ( $AMM_p^a$ ) è determinato come segue:

$$AMM_p^a = \sum_p \sum_c \sum_{t=1967}^{2011} \min \left( \frac{IP_{p,c,t} * dfl_t^a}{VU_{c,t}}; IMN_{p,c,t}^a \right)$$

dove:

- $IP_{p,c,t}$  è il valore lordo delle immobilizzazioni del proprietario  $p$ , di categoria  $c$ , iscritte a libro cespiti nell'anno  $t$ , determinato secondo i criteri di cui ai commi dal 13.2 al 13.5;
- $VU_{c,t}$  è la vita utile regolatoria delle immobilizzazioni di categoria  $c$ , come specificato al comma 10.2;
- $IMN_{p,c,t}^a$  è il valore netto, nell'anno  $a$ , delle immobilizzazioni del proprietario  $p$ , di categoria  $c$  iscritte a patrimonio nell'anno  $t$ , come definito al comma 13.7.

13.12 Ai fini della determinazione della componente  $\Delta CUIT^a$ , di cui al comma 13.1, per ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , gli oneri finanziari dei proprietari  $p$  diversi dal gestore del SII ( $OF_p^a$ ) sono determinati secondo i criteri e le modalità di cui all'Articolo 11, con riferimento al valore del capitale investito netto di terzi di cui al comma 13.8, ed al valore delle immobilizzazioni di terzi finanziate a fondo perduto di cui al comma 13.9.

13.13 Ai fini della determinazione della componente  $\Delta CUIT^a$ , di cui al comma 13.1, per ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , gli oneri fiscali dei proprietari  $p$  diversi dal gestore del SII sono calcolati con le medesime regole degli oneri fiscali del gestore del SII di cui all'Articolo 12, ad esclusione del parametro moltiplicativo applicato al risultato ante imposte ( $Rai^a$ ), che viene posto pari a 0,319.

## **TITOLO 4**

### **FONDO NUOVI INVESTIMENTI**

#### **Articolo 14**

##### *Destinazione del Fondo nuovi investimenti*

- 14.1 È fatto obbligo al gestore del SII di destinare esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti, individuati come prioritari nel territorio servito, una quota del vincolo riconosciuto ai ricavi destinata al Fondo nuovi investimenti ( $FoNI^a$ ).
- 14.2 L’Autorità verifica il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 14.1 secondo le modalità previste dal successivo Articolo 35.

#### **Articolo 15**

##### *Componenti del Fondo nuovi investimenti*

- 15.1 In ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , il Fondo nuovi investimenti ( $FoNI^a$ ) è definito come segue:

$$FoNI^a = FNI_{FoNI}^a + AMM_{FoNI}^a + \Delta CUIT_{FoNI}^a + \Delta T_{G,ind}^{ATO,a} + \Delta T_{G,TOT}^a$$

dove:

- $FNI_{FoNI}^a$  è la componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti, di cui al comma 15.2;
- $AMM_{FoNI}^a$  è la componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto, di cui al comma 15.3;
- $\Delta CUIT_{FoNI}^a$  è la componente riscossa a titolo di eccedenza del costo per l’uso delle infrastrutture di terzi, di cui al comma 15.4;
- $\Delta T_{G,ind}^{ATO,a}$  è la variazione complessiva dei ricavi afferenti all’implementazione della nuova struttura dei corrispettivi per i reflui industriali disciplinata dal TICSI, che – ai sensi di quanto previsto dal comma 23.2 dell’Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/IDR – è prevista, qualora positiva, ad integrazione della componente tariffaria  $FoNI$  o, in alternativa, a decurtazione della componente a conguaglio  $Rc_{VOL}$  di cui al successivo comma 27.1;

- $\Delta T_{G,TOT}^a$  è la differenza tra i ricavi effettivamente conseguiti nell'anno di attuazione della riforma del TICSÌ e la previsione di ricavo associata all'attuazione della medesima riforma sulla base della riclassificazione delle preesistenti variabili di scala, che – ai sensi di quanto previsto dal comma 24.2 dell'Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/IDR – qualora positiva, integra la componente tariffaria  $F_{ONI}$  o, in alternativa, decurta la componente a conguaglio  $R_{VOL}$  di cui al successivo comma 27.1.
- 15.2 In ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , l'Ente di governo dell'ambito competente determina l'importo della componente  $FNI_{F_{ONI}}^a$  nei limiti della componente  $FNI^{new,a}$  definita al precedente comma 5.2.
- 15.3 In ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , il soggetto competente determina l'importo della componente tariffaria riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto  $AMM_{F_{ONI}}^a$  nei limiti della componente  $AMM_{CFP}^a$ , calcolata secondo quanto previsto al comma 10.5.
- 15.4 In ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , il soggetto competente determina l'importo della componente tariffaria riscossa a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture degli Enti locali  $\Delta CUIT_{F_{ONI}}^a$  nei limiti della componente  $\Delta CUIT^a$ , calcolata secondo quanto previsto al comma 13.1.

**TITOLO 5**  
**COSTI OPERATIVI**

**Articolo 16**

*Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa*

16.1 Ai fini del riconoscimento tariffario, in ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , i costi operativi sono definiti come:

$$Opex^a = Opex_{end}^a + Opex_{al}^a + Opex_{tel}^a$$

dove:

- $Opex_{end}^a$  sono i costi operativi endogeni nel periodo temporale di riferimento;
- $Opex_{al}^a$  sono i costi operativi aggiornabili;
- $Opex_{tel}^a$  sono i costi operativi associati a specifiche finalità.

**Articolo 17**

*Costi operativi endogeni*

17.1 In ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , la componente di costo relativa ai costi operativi endogeni ( $Opex_{end}^a$ ) viene definita come segue:

$$Opex_{end}^a = Opex_{end}^{2018} * \prod_{t=2019}^a (1 + I^t) - [(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$$

dove:

- $Opex_{end}^{2018}$  è la componente di costo individuata all'articolo 23 del MTI-2, calcolata ai fini della determinazione tariffaria 2018;
- $I^t$  corrisponde al tasso di inflazione di cui al comma 6.2 e, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2022 e 2023,

al comma 6-bis.1;<sup>7</sup>

- $\Delta Opex$  rappresenta il margine dato dalla differenza tra i costi operativi endogeni riconosciuti al gestore nella tariffa dell'annualità 2016,  $Opex_{end}$  (comprensivi dei costi ambientali e della risorsa endogeni,  $ERC_{end}$ ) e il costo operativo efficientabile,  $CO_{eff}$ , sostenuto dall'operatore con riferimento alla medesima annualità;
- $\gamma_{i,j}^{OP}$  è il coefficiente che assume i valori riportati nella tabella che segue, differenziati sulla base:
  - della classe  $i$  in cui il gestore si posiziona in considerazione del pertinente livello *pro capite* (riferito al 2016) del costo operativo totale sostenuto dall'operatore, dato dai "costi della produzione" al netto delle "poste rettificative",  $\frac{CO_{TOT}}{pop+0,25\ pop_{flut}}$ ;
  - del cluster  $j$ , in cui ricade il medesimo operatore, tenuto conto del relativo costo operativo stimato, calcolato (sulla base dei dati riferiti all'annualità 2016) applicando il modello statistico descritto al comma 17.2, e successivamente trasformato in termini pro capite ( $\frac{CO_{TOT}^S}{pop+0,25\ pop_{flut}}$ ).

		CLUSTER (j)		
		COSTO OPERATIVO STIMATO PRO CAPITE, $\frac{CO_{TOT}^S}{pop+0,25\ pop_{flut}}$		
		CLUSTER A	CLUSTER B	CLUSTER C
		$0 < \frac{CO_{TOT}^S}{pop+0,25\ pop_{flut}} \leq 74$	$74 < \frac{CO_{TOT}^S}{pop+0,25\ pop_{flut}} \leq 90$	$90 < \frac{CO_{TOT}^S}{pop+0,25\ pop_{flut}} \leq 116^*$
i \ j				
CLASSE (i) COSTO OPERATIVO PRO CAPITE, $\frac{CO_{TOT}}{pop+0,25\ pop_{flut}}$	CLASSE A $\frac{CO_{TOT}}{pop+0,25\ pop_{flut}} \leq 74$	$\gamma_{A,A}^{OP} = -\frac{9}{10}$	$\gamma_{A,B}^{OP} = -1$	$\gamma_{A,C}^{OP} = -1$
	CLASSE B <sub>1</sub> $74 < \frac{CO_{TOT}}{pop+0,25\ pop_{flut}} \leq 82$	$\gamma_{B1,A}^{OP} = -\frac{7}{8}$	$\gamma_{B1,B}^{OP} = -\frac{9}{10}$	$\gamma_{B1,C}^{OP} = -1$
	CLASSE B <sub>2</sub> $82 < \frac{CO_{TOT}}{pop+0,25\ pop_{flut}} \leq 90$	$\gamma_{B2,A}^{OP} = -\frac{5}{6}$	$\gamma_{B2,B}^{OP} = -\frac{9}{10}$	$\gamma_{B2,C}^{OP} = -1$
	CLASSE C <sub>1</sub> $90 < \frac{CO_{TOT}}{pop+0,25\ pop_{flut}} \leq 103$	$\gamma_{C1,A}^{OP} = -\frac{3}{4}$	$\gamma_{C1,B}^{OP} = -\frac{5}{6}$	$\gamma_{C1,C}^{OP} = -\frac{9}{10}$
	CLASSE C <sub>2</sub> $103 < \frac{CO_{TOT}}{pop+0,25\ pop_{flut}} \leq 116$	$\gamma_{C2,A}^{OP} = -\frac{1}{2}$	$\gamma_{C2,B}^{OP} = -\frac{3}{4}$	$\gamma_{C2,C}^{OP} = -\frac{9}{10}$
	CLASSE C <sub>OVER</sub> $\frac{CO_{TOT}}{pop+0,25\ pop_{flut}} > 116$	$\gamma_{Cover,A}^{OP} = 0$	$\gamma_{Cover,B}^{OP} = -\frac{1}{2}$	$\gamma_{Cover,C}^{OP} = -\frac{7}{8}$

\*Valore di riferimento per l'effettuazione dei confronti previsti nel presente articolo

<sup>7</sup> Periodo così modificato dalla deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR.

17.2 La componente  $CO_{TOT}^S$  è valorizzata a partire dalla seguente funzione:

$$\begin{aligned} \ln(CO_{TOT}^S) = & 3,2766 + 1,0315 \cdot \ln(1 + PE) + 0,2817 \\ & \cdot \ln(1 + PL) + 0,7841 \\ & \cdot \ln(1 + WS) + 0,2263 \cdot \ln(V) + 0,1455 \cdot \ln(L) + 0,4685 \cdot \ln(Pa) \\ & + 0,1418 \\ & \cdot \ln(AE) - 0,0753 \cdot PREQ1\_4 - 0,0611 \cdot PREQ3 + 0,0281 \\ & \cdot \ln(M1a) \end{aligned}$$

dove:

- $PE$  (espresso in €/kWh) è il costo della fornitura dell'energia elettrica sostenuto dal gestore e rapportato al consumo di energia elettrica sostenuto nel medesimo anno;
- $PL$  (espresso in  $\frac{\text{€}}{(PRA+AE)}$ ) rappresenta il costo del personale, sostenuto dal gestore rapportato alla somma della popolazione residente raggiunta dal servizio di acquedotto (PRA) e degli abitanti equivalenti serviti da depurazione (A.E.), rilevate nel medesimo anno;
- $WS$  (espresso in €/mc) corrisponde ai costi all'ingrosso, sostenuti dal gestore e rapportati al volume di acqua fatturato nel medesimo anno;
- $V$  (espresso in mc) è il volume di acqua fatturato dal gestore;
- $L$  (espresso in km) rappresenta l'estensione totale delle condotte d'acquedotto gestite;
- $Pa$  corrisponde al numero degli abitanti residenti raggiunti dal servizio di acquedotto (PRA), cui aggiungere "0,25\*abitanti fluttuanti";
- $AE$  indica il numero totale di abitanti equivalenti serviti da depurazione;
- $PREQ1\_4$  è una variabile che rappresenta la Disponibilità e affidabilità dei dati di misura, di cui all'art. 20 dell'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR (RQTI) e la Disponibilità e affidabilità degli ulteriori dati di qualità tecnica, di cui all'art. 23 della citata disposizione, il cui valore è pari a 0 in presenza di entrambi i prerequisiti e pari ad 1 in assenza di almeno uno dei prerequisiti;
- $PREQ3$  è una variabile che rappresenta la "Conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane", di cui all'art. 22 della RQTI, il cui valore è pari a 0 in presenza del citato prerequisito e pari ad 1 in caso di assenza;
- $M1a$  (espresso in mc/km/gg) quantifica il macro-indicatore "Perdite idriche lineari", come definito all'art. 7 della RQTI.

17.3 L'eventuale quota a decurtazione degli  $Opex_{end}^{2018}$  alimenta il "Conto per l'alimentazione del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato" di cui all'Articolo 36-bis.<sup>8</sup>

### **Articolo 18**

#### *Costi operativi associati a specifiche finalità*

18.1 Il soggetto competente ha la facoltà di quantificare (motivandone adeguatamente i presupposti) una eventuale componente di costo  $Opex_{tel}^a$  - aggiuntiva rispetto alle componenti  $Opex_{end}^a$  e  $Opex_{al}^a$  - riconducibile a oneri classificabili nelle categorie esplicitate ai successivi commi. In particolare:

- per l'anno  $a = \{2020\}$ :

$$Opex_{tel}^a = Op^{new,a} + Opex_{QR}^a + Opex_{QC}^a + Op_{Social}^a + OP_{mis}^a + Op_{COVID}^a$$

- per ciascun anno  $a = \{2021, 2022, 2023\}$ :

$$Opex_{tel}^a = Op^{new,a} + Opex_{QR}^a + Opex_{QC}^a + Op_{Social}^a + OP_{mis}^a .$$

18.2 Laddove il gestore si collochi negli Schemi III e VI della matrice, i costi operativi endogeni e aggiornabili, sono incrementabili come i costi operativi di piano rivisti dall'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente a seguito di un cambiamento sistematico ( $Op^{new,a}$ ).

18.3 I cambiamenti sistematici che giustificano il posizionamento negli Schemi III e VI della matrice sono riconducibili a una delle seguenti casistiche:

- a) integrazione di gestioni di dimensioni significative per le quali - per almeno la metà del territorio integrato, valutato in termini di popolazione servita - si dispone di un corredo informativo (di atti e dati) completo;
- b) integrazione di gestioni di ambito per le quali si dispone di un corredo informativo (di atti e dati) completo operanti in Ambiti Territoriali Ottimali diversi;
- c) presenza di nuovi processi tecnici gestiti (riconducibili, a titolo

<sup>8</sup> Comma così modificato dalla deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR.

esemplificativo, all'estensione del servizio di acquedotto, depurazione o fognatura in vaste aree del territorio).

18.4 La componente  $Op^{new,a}$  viene proposta su istanza motivata di riconoscimento dell'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente e viene predisposta:

- limitatamente alla quota di costi afferenti alle nuove attività o al nuovo perimetro;
- sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati alla minimizzazione dei costi, tenendo in debita considerazione i potenziali effetti di scala.

18.5 Di conseguenza, per la quota parte di gestioni per le quali si dispone di un corredo informativo completo, la quota di costi operativi endogeni è valorizzata ricostruendo il valore  $Opex_{end}^{2018}$  di ciascuna gestione, a sua volta derivante dall'applicazione della sommatoria - al netto dei trasferimenti interni - delle valorizzazioni di  $CO_{eff}^{2013}$  calcolato come previsto al comma 25.5 del MTI:

- sommatoria delle voci di bilancio (B6), (B7), (B8), (B9), (B11), (B12), (B13), (B14) e della voce relativa all'onere fiscale IRAP del Bilancio, riferite alle attività afferenti al SII e alle altre attività idriche;
- al netto della sommatoria delle poste rettificative, come definite dal MTI;
- al netto della sommatoria dei costi operativi, riportati a bilancio e riferiti alle attività afferenti al SII e alle altre attività idriche, ricompresi in altre componenti del vincolo ai ricavi del gestore, quali:  $CO_{EE}^a$ ,  $CO_{ws}^a$ ,  $CO_{altri}^a$ ,  $\sum_p(MT_p^a + AC_p^a)$ ,  $ERC^a$  e  $RC_{TOT}^a$ .

18.6 Analogamente, per la quota parte di gestioni per le quali si dispone di un corredo informativo completo, anche la quota di costi operativi aggiornabili è calcolata come sommatoria, al netto dei trasferimenti interni, delle relative voci, come calcolate nel MTI-2.

18.7 L'Autorità si riserva di valutare la ragionevolezza delle ipotesi utilizzate per:

- a) la valorizzazione della componente  $Op^{new,a}$  relativa alle gestioni per le quali non si dispone di dati affidabili, anche sulla base della valutazione della quota parte di perimetro che si aggiunge al gestore principale;
- b) il corretto posizionamento nella matrice di schemi regolatori di cui all'Articolo 5.

- 18.8 In ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , i costi per gli adeguamenti agli standard di qualità tecnica ( $Opex_{QT}^a$ ) introdotti dal comma 23-bis.1 del MTI-2 sono valorizzati nei limiti delle pertinenti componenti di costo individuate ai fini della determinazione tariffaria 2019 o, se inferiori, nei limiti degli oneri effettivamente rendicontati con riferimento alla medesima annualità.
- 18.9 Per ciascuna annualità  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , la componente  $Opex_{QC}^a$  comprende:
- i costi per gli adeguamenti agli standard di qualità contrattuale, introdotti dal comma 23.3 del MTI-2, valorizzati nei limiti delle pertinenti componenti di costo eventualmente individuate ai fini della determinazione tariffaria 2019 o, se inferiori, nei limiti degli oneri effettivamente rendicontati con riferimento alla medesima annualità;
  - previa presentazione di motivata istanza, oneri aggiuntivi relativi ad aspetti riconducibili all'adeguamento agli obiettivi di qualità contrattuale di cui alla deliberazione 547/2019/R/IDR, solo ove il gestore si collochi in una delle classi del pertinente macro-indicatore a cui è associato l'obiettivo di miglioramento del livello di partenza.
- 18.10 Gli oneri  $Op_{Social}^a$ , per ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , trovano riconoscimento:
- in coerenza con quanto già previsto al comma 23-ter.1 del MTI-2, per il mantenimento o l'introduzione di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla regolazione, c.d. bonus idrico integrativo;
  - in considerazione della nuova disciplina in tema di morosità recata dal REMSI, con riferimento ai costi per l'intervento di limitazione associabili ai casi di cui al comma 7.3 lett. a) dell'Allegato A alla deliberazione 311/2019/R/IDR.
- 18.11 Per ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , la componente  $OP_{mis}^a$ , ai fini dell'implementazione delle misure tese ad accelerare l'adeguamento alle più recenti disposizioni regolatorie per rendere gli utenti maggiormente consapevoli dei propri consumi, nonché per favorire le procedure di limitazione in caso di morosità e di disalimentazione selettiva della fornitura ove ne ricorrano i presupposti, è proposta su istanza motivata di riconoscimento da parte dell'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, corredata da un piano di attività tese al superamento degli impedimenti tecnici riscontrati nella procedura di limitazione ovvero disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali. Per ciascun anno  $a = \{2022, 2023\}$ , la componente  $OP_{mis}^a$ , può essere quantificata per la copertura di costi o per l'erogazione (secondo condizioni non discriminatorie) di incentivi all'utenza ove si rinverano le seguenti casistiche:
- interventi di individualizzazione della fornitura;
  -

contrattualizzazione/affidamento di un servizio completo di misura interno ai condominî - organizzato in proprio o mediante società di contabilizzazione - che preveda almeno le attività di: installazione e sostituzione contestuale dei contatori divisionali, lettura periodica dei medesimi (prevedendo l'adozione di strumenti per i quali sia possibile rilevare le misure tramite telelettura - di prossimità o da remoto - in caso di installazione all'interno degli appartamenti), ripartizione della bolletta condominiale sulla base dei singoli consumi rilevati, applicando la struttura tariffaria del gestore. La componente è attivabile una sola volta per ogni condominio interessato e le casistiche devono poter essere verificabili *ex post*. Nei casi in cui un gestore rilevi entrambe le menzionate casistiche, la possibilità di quantificare la componente  $OP_{mis}^a$  è subordinata alla proposta di valorizzazione di oneri più contenuti per gli incentivi agli interventi *sub ii)* rispetto a quella connessa agli incentivi agli interventi di individualizzazione della fornitura *sub i)*.<sup>9</sup>

18.12 Limitatamente all'anno  $a = \{2020\}$ , la componente di natura previsionale  $Op_{COVID}^a$  è quantificata in ragione:

- a) degli oneri aggiuntivi connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, non trovando copertura nelle altre componenti di costo, l'Ente di governo dell'ambito ha la facoltà di valorizzare sulla base di dati oggettivi e verificabili;
- b) dei minori costi operativi (rispetto a quelli astrattamente ammissibili, per la menzionata annualità 2020, in applicazione del comma 17.1 ai fini della determinazione dei costi operativi endogeni  $Opex_{end}^a$ ) conseguenti anche alle iniziative adottate per il contrasto alla diffusione del virus, come quantificati dal competente Ente di governo dell'ambito al fine di evitare effetti di *double counting*. Per la finalità di cui al precedente periodo, il medesimo Ente di governo dell'ambito quantifica, in particolare, i minori oneri connessi all'attivazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e/o al ricorso al Fondo d'Integrazione Salariale (FIS) ad eccezione che per la parte riferita ad un eventuale incremento dei costi del personale commisurato a quelli che si prevedeva di capitalizzare.

## **Articolo 19**

### *Costi operativi aggiornabili*

19.1 In ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , la componente di costo relativa ai costi operativi aggiornabili ( $Opex_{at}^a$ ), viene definita come somma delle seguenti componenti:

---

<sup>9</sup> Comma così modificato dalla deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR.

$$Opex_{al}^a = CO_{EE}^a + CO_{ws}^a + CO_{\Delta fanghi}^a + \sum_p (MT_p^a + AC_p^a) + CO_{altri}^a$$

**Articolo 20**

*Costi dell'energia elettrica*

20.1 La componente di costo per l'energia elettrica riconosciuta ai fini tariffari ( $CO_{EE}^a$ ), per ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , è pari a:

$$CO_{EE}^a = \left\{ \min[CO_{EE}^{effettivi,a-2}; \overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} * kWh^{a-2}] * 1,1 \right\} + (\gamma_{EE} * \Delta_{Risparmio}^a) * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove:

- $CO_{EE}^{effettivi,a-2}$  è il costo totale della fornitura elettrica sostenuto 2 anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato; il costo totale è determinato sulla base di criteri di competenza;
- $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} = \sum_i CO_{EE,i}^{a-2} / \sum_i kWh_i^{a-2}$  è il costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell'anno  $(a - 2)$  valutato dall'Autorità sulla base del costo sostenuto da ciascun gestore  $i$ , escludendo dalla valutazione i gestori che hanno acquistato energia elettrica in regime di salvaguardia per più di 4 mesi;
- $kWh^{a-2}$  è il consumo di energia elettrica sostenuto 2 anni prima del gestore del SII;
- $\prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$  è la produttoria dei tassi di inflazione, che si applica a partire dall'anno successivo a quello della raccolta dati  $(a - 1)$  fino all'anno di determinazione tariffaria  $(a)$ ;
- $\Delta_{Risparmio}^a$  è il risparmio del costo di fornitura elettrica conseguito dal gestore per effetto di interventi di efficienza energetica, definito come:

$$\Delta_{Risparmio}^a = \left( \frac{\sum_{n=3}^6 kWh^{a-n}}{4} - kWh^{a-2} \right) * \min(CO_{EE}^{effettivi,a-2} /$$

$$kWh^{a-2}; \overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} * 1,1);$$

- $\gamma_{EE}$  è il parametro che differenzia l'incidenza della componente  $\Delta_{Risparmio}^a$  ed è valorizzato secondo le seguenti modalità:
  - $\gamma_{EE} = 0$ , se  $\Delta_{Risparmio}^a < 0$ ;
  - $\gamma_{EE} = 0,25$ , se  $\Delta_{Risparmio}^a > 0$ .

20.2 Per ciascun anno  $a = \{2022, 2023\}$ , può essere valorizzata, su motivata istanza da parte dell'Ente di governo dell'ambito, una componente aggiuntiva di natura previsionale ( $Op_{EE}^{exp,a}$ ), da inserire nell'ambito della componente di costo per l'energia elettrica ( $CO_{EE}^a$ ) di cui al comma 20.1, volta ad anticipare almeno in parte gli effetti del *trend* di crescita del costo dell'energia elettrica.<sup>10</sup>

20.3 Per ciascun anno  $a = \{2022, 2023\}$ , la componente  $Op_{EE}^{exp,a}$  deve soddisfare la seguente condizione<sup>11</sup>:

$$Op_{EE}^{exp,a} \leq 0,25 * \left\{ \min[CO_{EE}^{effettivi,a-2}; \overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} * kWh^{a-2}] * 1,1 \right\} + (\gamma_{EE} * \Delta_{Risparmio}^a) * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

20.4 Gli effetti già intercettati nelle previsioni 2022 e 2023, attraverso la valorizzazione della menzionata componente  $Op_{EE}^{exp,a}$ , saranno sottratti dalle pertinenti componenti a conguaglio relative al quarto periodo regolatorio.<sup>12</sup>

## **Articolo 21**

### *Costi degli acquisti all'ingrosso*

21.1 In ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , la componente di costo per gli acquisti all'ingrosso inserita nel calcolo del VRG di ciascun gestore del SII ( $CO_{ws}^a$ ) è posta pari a:

$$CO_{ws}^a = CO_{ws}^{effettivi,a-2}$$

<sup>10</sup> Comma aggiunto dalla deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR.

<sup>11</sup> Comma aggiunto dalla deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR.

<sup>12</sup> Comma aggiunto dalla deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR.

dove:

- $CO_{ws}^{effettivi,a-2}$  è il costo totale della fornitura all'ingrosso sostenuto due anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato; il costo totale è determinato sulla base di criteri di competenza.

21.2 Laddove il fornitore all'ingrosso fornisca il servizio al gestore del SII nell'ambito di un'attività di *common carriage*, in ragione dell'obiettivo di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, il costo addebitato al gestore del SII deve essere calcolato sulla base del costo marginale del servizio fornito.

## Articolo 22

### *Oneri aggiuntivi per lo smaltimento dei fanghi da depurazione*

22.1 In ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , la componente a copertura dell'incremento, determinatosi a partire dal 2017, del costo di smaltimento dei fanghi di depurazione, incluso il costo di trasporto, al netto di un'opportuna franchigia, è posta pari a:

$$CO_{Afanghi}^a = CO_{fanghi}^{effettivo,2017} * \prod_{t=a-2}^a (1 + I^t) * \max \left\{ \left[ \left( \frac{CO_{fanghi}^{effettivo,a-2}}{CO_{fanghi}^{effettivo,2017}} - F \right) - 1 \right]; 0 \right\}$$

dove:

- $CO_{fanghi}^{effettivo,a-2}$  sono i costi effettivamente sostenuti per il trasporto e lo smaltimento dei fanghi di depurazione sostenuti due anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone delle pertinenti fonti contabili;
- $CO_{fanghi}^{effettivo,2017}$  sono i costi effettivamente sostenuti per il trasporto e lo smaltimento dei fanghi di depurazione come desumibili dalle fonti contabili dell'anno 2017;
- $F$  rappresenta la franchigia all'incremento del costo di trasporto e smaltimento dei fanghi di depurazione riconosciuto in ciascuno degli anni  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$  e assume valore pari a 0,02.

22.2 La componente di costo di cui al precedente comma è ammessa al riconoscimento tariffario a condizione che:

- a) con riferimento a ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$ , sia conseguito

nell'anno ( $a-2$ ) l'obiettivo di miglioramento o mantenimento associato al macro-indicatore M5 "Smaltimento dei fanghi in discarica" di cui all'art. 18 della RQTI e, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni  $a = \{2022, 2023\}$ , detto obiettivo risulti conseguito a seguito della valutazione cumulativa relativa al biennio 2020 e 2021;<sup>13</sup>

- b) nel pertinente PDI siano previsti gli opportuni interventi finalizzati al conseguimento dell'obiettivo di miglioramento o mantenimento del macro-indicatore M5 "Smaltimento dei fanghi in discarica" di cui all'art. 18 della RQTI.

### **Articolo 23**

#### *Altre componenti di costo operativo*

23.1 La componente a copertura degli altri costi operativi ( $CO_{altri}^a$ ) viene definita come somma delle seguenti voci:

$$CO_{altri}^a = CO_{ATO}^a + CO_{ARERA}^a + CO_{mor}^a + CO_{res}^a$$

dove:

- $CO_{ATO}^a$  è la voce di costo a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito, come definita al successivo comma 23.2;
- $CO_{ARERA}^a$  è la componente a copertura del contributo all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, come definita al successivo comma 23.4;
- $CO_{mor}^a$  è la componente a copertura del costo di morosità, come definita al successivo Articolo 28;
- $CO_{res}^a$  include gli oneri locali, quali (per la quota non ricompresa tra i costi ambientali e della risorsa): canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, nonché altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, IMU, TARI, TASI; una componente negativa pari ai contributi in conto esercizio percepiti nell'anno ( $a - 2$ ), come risultante dal bilancio.

---

<sup>13</sup> Periodo così modificato dalla deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR.

23.2 La spesa di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito ( $CO_{ATO}^a$ ), per ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , è posta pari a:

$$CO_{ATO}^a = \min \left( CO_{ATO}^{effettivo, a-2} * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t); \overline{CO_{ATO}^{medio, 2013}} * pop_{ATO}^{2013} \right) * z * \prod_{t=2014}^a (1 + I^t)$$

dove:

- $CO_{ATO}^{effettivo, a-2}$  è il costo totale a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito sostenuto 2 anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato;
  - $\overline{CO_{ATO}^{medio, 2013}} = \sum_i CO_{ATO, i}^{effettivo, 2013} / \sum_i pop_{ATO, i}^{2013}$  è il costo medio di settore delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito sostenute nell'anno 2013, valutato dall'Autorità sulla base dei costi sostenuti da ciascun gestore  $i$ ;
  - $pop_{ATO}^{2013}$  indica la popolazione residente nel territorio dell'ATO;
  - $z$  è il parametro moltiplicativo che esprime lo scostamento massimo ammesso in tariffa delle spese di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito addebitate al gestore rispetto alla media di settore; tale parametro assume valore 2;
  - $\prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$  e  $\prod_{t=2014}^a (1 + I^t)$  rappresentano la produttoria dei tassi di inflazione, che si applica a partire dall'anno successivo a quello del parametro di riferimento fino all'anno di determinazione tariffaria ( $a$ ).
- 23.3 Eventuali costi superiori a quelli indicati al precedente comma 23.2 potranno essere valutati, previa apposita istanza motivata, laddove l'Ente di governo dell'ambito svolga anche funzioni non attinenti alla regolazione e al controllo delle attività del servizio idrico integrato, quali ad esempio le autorizzazioni allo scarico.

23.4 La componente a copertura del contributo all'Autorità ( $CO_{ARERA}^a$ ), per ciascun

anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , è posta pari a:

$$CO_{ARERA}^a = Ricavi_{A1+A5}^{a-2} * quota\%$$

dove:

- a)  $Ricavi_{A1+A5}^{a-2}$  è la sommatoria delle voci A1) e A5) del Bilancio, riferite alle attività afferenti al SII;
- b)  $quota\%$  è l'aliquota del contributo determinata dal più recente provvedimento in materia dell'Autorità.

## **TITOLO 6**

### **COSTI AMBIENTALI E DELLA RISORSA**

#### **Articolo 24**

*Componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa*

24.1 Per ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , la componente  $ERC^a$  è espressa come:

$$ERC^a = ERC_{Capex}^a + ERC_{Opex}^a$$

dove:

- $ERC_{Capex}^a$  è la componente tariffaria riferita ai costi delle immobilizzazioni riconducibili ai costi ambientali ( $Env_{Capex}^a$ ) e della risorsa ( $Res_{Capex}^a$ );
- $ERC_{Opex}^a$  è la componente tariffaria riferita ai costi operativi riconducibili ai costi ambientali ( $Env_{Opex}^a$ ) e della risorsa ( $Res_{Opex}^a$ ).

#### **Articolo 25**

*Costi delle immobilizzazioni esplicitabili come ERC*

25.1 In ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$ , la componente  $ERC_{Capex}^a$  viene valorizzata, sulla base delle regole di cui al Titolo 3, come segue:

$$ERC_{Capex}^a = Env_{Capex}^a + Res_{Capex}^a$$

dove:

- $Env_{Capex}^a$  è la componente di costo riferita ai costi ambientali (connessi alle misure tese al ripristino, alla riduzione o al contenimento del danno prodotto) afferenti all'attività di depurazione, e, in particolare, agli interventi di potenziamento e adeguamento degli impianti di depurazione, funzionali ad assicurare un'adeguata qualità della risorsa restituita all'ambiente;
- $Res_{Capex}^a$  è la componente di costo riferita ai costi della risorsa (ossia al costo per l'impiego incrementale di un'unità in più di risorsa per un determinato

uso o servizio, sottraendola ad usi o servizi alternativi) afferenti alle attività di approvvigionamento e potabilizzazione, e, in particolare agli interventi aventi ad oggetto la realizzazione di nuove opere di captazione nonché la costruzione e il potenziamento degli impianti di potabilizzazione.

### **Articolo 26**

#### *Costi operativi esplicitabili come ERC*

26.1 In ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$  la componente  $ERC_{Opex}^a$  è valorizzata, sulla base delle regole di cui al Titolo 5, come segue:

$$ERC_{Opex}^a = ERC_{end}^a + ERC_{al}^a + ERC_{tel}^a$$

dove:

- $ERC_{end}^a$  è data dalla somma dei costi ambientali e della risorsa endogeni, è valorizzata, nei limiti del valore  $Opex_{end}^a$ , esplicitando le voci di costo operativo riferite alla depurazione, alla potabilizzazione e alle operazioni di telecontrollo per la riduzione e prevenzione delle perdite di rete;
- $ERC_{al}^a$  è data dalla somma dei costi ambientali e della risorsa aggiornabili, è valorizzata esplicitando gli oneri locali (canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia), per la parte in cui le medesime voci siano destinate all'attuazione di specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa;
- $ERC_{tel}^a$  è determinata considerando i costi ambientali e della risorsa riconducibili agli eventuali costi operativi associati a specifiche finalità, e in particolare agli  $Opex_{OT}^a$  connessi agli interventi per il perseguimento degli obiettivi associati ai macro-indicatori di qualità tecnica individuati dalla deliberazione 917/2017/R/IDR (RQTI).

**TITOLO 7**

**SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA EFFICIENTE**

**Articolo 27**

*Componenti a conguaglio inserite nel VRG*

27.1 In ciascun anno  $a$ , vengono determinate le componenti a conguaglio relative al precedente anno  $(a - 2)$ , definite come:

$$Rc_{TOT}^a = (Rc_{VOL}^a + Rc_{EE}^a + Rc_{WS}^a + Rc_{ERC}^a + Rc_{ALTRO}^a) * \prod_{t=a-1}^a (1 + I^t)$$

dove:

- $Rc_{TOT}^a$  è il recupero totale dello scostamento tra il VRG calcolato ai fini della determinazione del moltiplicatore tariffario e quanto dovuto effettivamente ad ogni gestore  $i$  nell'anno  $(a - 2)$ ;
- $Rc_{VOL}^a$  è il recupero dello scostamento tra le tariffe effettivamente applicate rispetto al VRG calcolato per l'anno  $(a - 2)$  conseguente a variazione dei volumi fatturati o a eventuali modifiche nell'approvazione del moltiplicatore tariffario  $\vartheta^{a-2}$ , nonché considerando  $\Delta T_{G,ind}^{ATO,a}$  e  $\Delta T_{G,TOT}^a$  di cui al comma 15.1, che - in considerazione dell'aggiornamento dell'anno base nel computo del moltiplicatore tariffario - è calcolato come segue:

per  $a = \{2020, 2021\}$ :

$$Rc_{VOL}^a = \sum_u \vartheta^{a-2} * \underline{tarif}_u^{2015} * (\underline{vscal}_u^{a-4})^T - \sum_u \underline{tarif}_u^{a-2} * (\underline{vscal}_u^{a-2})^T;$$

per  $a = \{2022, 2023\}$ :

$$Rc_{VOL}^a = \sum_u \vartheta^{a-2} * \underline{tarif}_u^{2019} * (\underline{vscal}_u^{a-4})^T - \sum_u \underline{tarif}_u^{a-2} * (\underline{vscal}_u^{a-2})^T;$$

dove:

- $\vartheta^{a-2}$  è il moltiplicatore tariffario approvato dall'Autorità, ovvero, in caso di mancata approvazione, è individuato nel rispetto dei limiti di prezzo, di cui al comma 6.3, dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR;
- $Rc_{EE}^a$  è il recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi di energia elettrica calcolata nel VRG dell'anno  $(a - 2)$  ed i costi spettanti:

$$Rc_{EE}^a = \left\{ \min[CO_{EE}^{effettivo,a-2}; \overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} * kWh^{a-2}] * 1,1\right\} + (\gamma_{EE} * \Delta_{Risparmio}^a) - CO_{EE}^{a-2}$$

dove:

- $CO_{EE}^{a-2}$  è la componente tariffaria a copertura dei costi di energia elettrica approvata dall'Autorità;
- $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} = \sum_i CO_{EE,i}^{a-2} / \sum_i kWh_i^{a-2}$  è il costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell'anno  $(a - 2)$  valutato dall'Autorità sulla base del costo sostenuto da ciascun gestore  $i$ , escludendo dalla valutazione i gestori che hanno acquistato energia elettrica in regime di salvaguardia per più di 4 mesi;
- $\Delta_{Risparmio}^a$  è il risparmio del costo di fornitura elettrica conseguito dal gestore per effetto di interventi di efficienza energetica, definito come:

$$\Delta_{Risparmio}^a = \left( \frac{\sum_{n=3}^6 kWh^{a-n}}{4} - kWh^{a-2} \right) * \min(CO_{EE}^{effettivi,a-2} / kWh^{a-2}; \overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} * 1,1)$$

- con  $\Delta_{Risparmio}^a$  che assume valore pari a 0 per gli anni 2020 e 2021;
- $\gamma_{EE}$  è il parametro che differenzia l'incidenza della componente  $\Delta_{Risparmio}^a$  ed è valorizzato secondo le seguenti modalità:
  - $\gamma_{EE} = 0$ , se  $\Delta_{Risparmio}^a < 0$ ;
  - $\gamma_{EE} = 0,25$ , se  $\Delta_{Risparmio}^a > 0$ ;
- $Rc_{ws}^a$  è il recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi all'ingrosso calcolata nel VRG dell'anno  $(a - 2)$  ed i costi effettivamente spettanti:

$$Rc_{ws}^a = (CO_{ws,j}^{effettivi,a-2} - CO_{ws,j}^{a-2})$$

dove:

- a.  $CO_{ws,j}^{effettivi,a-2}$  è il valore dei costi effettivamente sostenuti, a seguito dell'applicazione della regolazione tariffaria anche al soggetto grossista, dal gestore del SII nell'anno  $(a - 2)$  per l'acquisto dei servizi dal grossista  $j$ ;
- b.  $CO_{ws,j}^{a-2}$  è la componente tariffaria a copertura dei costi per la fornitura di

servizi all'ingrosso per l'anno  $(a - 2)$ ;

- $RC_{ERC}^a$  è il recupero dello scostamento tra il valore della componente  $ERC_{ai}^a$  e quanto dovuto effettivamente ad ogni gestore nell'anno  $(a - 2)$  per le medesime tipologie di costo; con riferimento alla componente  $ERC_{tel}^a$ , le modalità di recupero degli oneri alla medesima sottesi seguono le regole previste per lo scostamento della componente  $Opex_{QT}^a$  previsto nella componente  $RC_{ALTRO}^a$ ;
- $RC_{ALTRO}^a$  è il recupero dello scostamento tra quanto previsto nel calcolo del VRG dell'anno  $(a - 2)$  e gli esborsi effettivamente sostenuti per le seguenti voci:

- a.  $RC_{Attività\ b}^a$  è la componente riconducibile agli eventuali margini afferenti alle altre attività idriche ("Attività b") e definita, nei casi in cui  $Rb^{a-2} > Cb^{a-2}$ , come:

$$RC_{Attività\ b}^a = \%b * (R_{b1}^{a-2} - C_{b1}^{a-2}) + [\%b * (1 + \gamma_b)] * (R_{b2}^{a-2} - C_{b2}^{a-2})$$

dove:

- $R_{b1}^{a-2}$  e  $C_{b1}^{a-2}$  sono, rispettivamente, i ricavi e i costi delle altre attività idriche, diverse da quelle relative ad obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale, come risultanti dal bilancio dell'anno  $(a - 2)$ ;
  - $R_{b2}^{a-2}$  e  $C_{b2}^{a-2}$  sono, rispettivamente, i ricavi e i costi delle altre attività idriche relative ad obiettivi di sostenibilità energetica e ambientale, come definite al comma 1.1 e risultanti dal bilancio dell'anno  $(a - 2)$ ;
  - $\%b = 0,5$ ;
  - $\gamma_b = 0,5$ ;
- b. recupero dello scostamento tra la quota della componente  $CO_{res}^a$ , a copertura degli oneri locali e l'esborso effettivamente sostenuto dal gestore per tale voce di costo;
  - c. recupero dello scostamento tra la componente a copertura del contributo versato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente calcolata nel VRG dell'anno  $(a - 2)$  ed i costi effettivamente sostenuti ( $RC_{ARERA}^a$ ):

$$RC_{ARERA}^a = CO_{ARERA,effettivo}^{a-2} - CO_{ARERA}^{a-2};$$

- d. costo delle forniture all'ingrosso transfrontaliere;
- e. recupero degli eventuali scostamenti su valori *ex post* degli IP precedentemente comunicati, nonché dell'eventuale eccedenza del  $FONI_{non,inv}^a$  rispetto alle componenti  $\Delta CUIT_{FONI}^a$  e  $AMM_{FONI}^a$ ;
- f. costi delle attività afferenti al SII sostenuti per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio o per il verificarsi di eventi

eccezionali; per l'anno  $a = \{2023\}$ , tale voce può ricomprendere gli oneri aggiuntivi, ovvero i minori costi operativi, conseguenti alle iniziative adottate nel 2021 per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo le medesime modalità e nel rispetto dei limiti previsti al comma 18.12;<sup>14</sup>

- g.  $Rimb_{335}^a$  è l'eventuale residuo della componente prevista per il rimborso ex d.m. 30 settembre 2009, in ordine alla restituzione agli utenti della quota di tariffa di depurazione non dovuta per l'anno  $(a - 2)$ ;
- h.  $Rc_{appr}^a$  è il recupero dei conguagli approvati nel MTI-2 da riportare, a moneta 2019, nelle annualità successive al 2019;
- h bis.  $Rc_{appr2020,COVID}^a$ , per ciascuno degli anni  $a = \{2021, 2022, 2023\}$ , è il recupero della quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020 da riportare, a valori costanti, alle annualità successive al 2020;
- i. recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dell'eventuale scostamento tra la quantificazione della componente  $Opex_{QC}^a$  e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore per l'adeguamento agli standard e agli obiettivi di qualità contrattuale;
- j. recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dello scostamento tra la quantificazione della componente  $Opex_{QT}^a$  e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore per il citato adeguamento alla deliberazione 917/2017/R/IDR;
- k. recupero dello scostamento tra la quantificazione della componente  $Op_{Social}^a$  e l'importo effettivamente impiegato per l'erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto, nonché gli oneri effettivamente sostenuti per gli interventi di limitazione della fornitura idrica eseguiti al ricorrere dei casi di cui al citato comma 7.3 lett. a) dell'Allegato A alla deliberazione 311/2019/R/IDR; per ciascuno degli anni  $a = \{2020, 2021\}$ , l'Ente di governo dell'ambito ha la facoltà di destinare ad agevolazioni ulteriori (in favore dei soggetti maggiormente colpiti dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), rispetto a quelle minime previste dalla regolazione, l'eventuale scostamento tra la quantificazione della componente  $Op_{Social}$  relativa agli anni 2018 e 2019 e l'importo effettivamente impiegato nelle medesime annualità per l'erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto;
- l. per  $a = \{2022, 2023\}$ , recupero dello scostamento tra la quantificazione della voce  $OP_{mis}^a$  e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore;
- m. per l'anno  $a = \{2022\}$ , recupero dello scostamento tra la quantificazione della voce  $Op_{COVID}^a$  relativa al 2020 e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore nella medesima annualità in considerazione dell'emergenza

---

<sup>14</sup> Periodo così modificato dalla deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR.

epidemiologica da COVID-19.

**Articolo 27-bis**

*Altre regole per i conguagli in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in ordine alle regole di computo tariffario relative alle annualità 2012 e 2013, nonché al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011*<sup>15</sup>

27-bis.1 Ai fini della valorizzazione del  $VRG^a$ , per ciascun anno  $a = \{2022, 2023\}$ , l'Ente di governo dell'ambito riconsidera, su istanza del gestore per la copertura dei costi efficienti, le predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2012 e 2013, nonché al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011, potendo predisporre la componente di conguaglio aggiuntiva opportunamente inflazionata  $Rc_{ARC}^a * \prod_{t=a-11}^a (1 + I^t)$ . La componente  $Rc_{ARC}^a$  ricomprende le seguenti voci:

a. il recupero della differenza tra quanto riconosciuto nelle pertinenti predisposizioni tariffarie in applicazione delle regole per il computo del "Capitale investito netto del gestore del SII" di cui all'articolo 11 del MTT e quanto risulta determinando la "quota a compensazione del capitale circolante netto",  $CCN^{2012}$  e  $CCN^{2013}$ , di cui ai commi 11.2 e 11.3 dell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR (MTT), considerando nel computo:

- oltre agli importi relativi ai ricavi delle attività afferenti al servizio idrico integrato (secondo quanto previsto dal MTT), anche quelli riconducibili alle "Altre attività idriche" definite al comma 1.1 del MTT;
- la somma dell'importo delle voci B6) "Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" e B7) "Costi per servizi" relative sia alle attività afferenti al servizio idrico integrato (secondo quanto previsto dal MTT), sia alle "Altre attività idriche" di cui al citato comma 1.1 del MTT;

a condizione che l'Ente di governo dell'ambito, relativamente alle annualità 2012 e 2013, al fine di evitare fenomeni di *double counting*, fornisca evidenza all'Autorità degli esiti delle verifiche compiute volte ad accertare che la predetta quota specificamente riconducibile alle "Altre attività idriche" non sia stata già recuperata dal gestore nell'ambito della valorizzazione dei corrispettivi (non assoggettati a regolazione) autonomamente applicati ai clienti ovvero dei costi  $C_b$  ;

b. limitatamente ai casi in cui sia stata rilevata una quota parte di *FoNI* (ricompreso nel *VRG* degli anni 2012 e 2013) non investita, il recupero della differenza tra:

---

<sup>15</sup> Articolo aggiunto dalla deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR.

- quanto riconosciuto nelle pertinenti predisposizioni tariffarie in applicazione delle regole di cui al comma 42.3 del MTT per la determinazione della “sommatoria della quota parte di  $FoNI$  percepita in ciascun anno  $n < m$  e non investita sino all’anno  $m-2$ ” (portata in detrazione del  $CIN^m$ )
- e:
- quanto risulta considerando, ai fini del calcolo della componente  $FoNI_{spesa}^m$ , sia la spesa complessiva (effettuata in ciascun anno  $n$ ) per la realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari, nonché per il finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale e per le altre destinazioni d’uso della componente  $\Delta CUIT_{FoNI}^a$  (secondo quanto previsto dal MTT), sia l’effetto fiscale (da aggiungersi alla citata spesa complessiva) ottenuto applicando l’aliquota 0,275 alla componente  $FoNI$  relativa agli anni 2012 e 2013;
- c. fermo restando il riconoscimento della componente  $Opex^a$  di cui al comma 4.1 del MTT nei casi in cui  $Op^a > CO_{eff}^a$ , ove sia stata presentata l’istanza di cui ai commi 45.5 o 45.7 del MTT, il recupero della differenza tra i “costi per variazioni sistemiche o eventi eccezionali”, *sub g*) o *h*) del comma 45.1 del MTT e quelli eventualmente ammessi a recupero ai sensi del comma 29.1 dell’Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR (MTI);
- d. il recupero della differenza tra:
- l’importo che, ai sensi deliberazione 273/2013/R/IDR, è stato detratto dalla quota di remunerazione del capitale da restituire agli utenti relativamente al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011
- e:
- l’importo calcolato considerando - in luogo degli “oneri fiscali in ragione dell’imposta effettivamente pagata”, degli “oneri finanziari effettivamente sostenuti dal gestore” e degli “accantonamenti per la svalutazione crediti”, di cui al comma 2.3, lett. *i*), *ii*) e *iii*), della deliberazione 273/2013/R/IDR - gli oneri finanziari e fiscali standardizzati calcolati nel rispetto dei criteri, dei parametri e delle regole di cui al Titolo 5 del MTT, con la precisazione che - ai fini della valorizzazione delle immobilizzazioni - devono essere considerate le immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a libro cespiti nell’anno *t* (compreso tra il 1960 e il 2010), utilizzando il seguente vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 nell’anno 2011:

Anno	$dfl_t^{2011}$	Anno	$dfl_t^{2011}$
1960	29,927	1986	2,149

Anno	$dfl_t^{2011}$	Anno	$dfl_t^{2011}$
1961	28,883	1987	2,058
1962	27,706	1988	1,950
1963	25,628	1989	1,850
1964	24,555	1990	1,735
1965	24,478	1991	1,639
1966	23,819	1992	1,576
1967	23,036	1993	1,518
1968	22,517	1994	1,468
1969	21,263	1995	1,411
1970	18,713	1996	1,371
1971	17,770	1997	1,336
1972	17,204	1998	1,311
1973	14,356	1999	1,296
1974	11,076	2000	1,259
1975	9,449	2001	1,233
1976	7,897	2002	1,198
1977	6,725	2003	1,180
1978	5,939	2004	1,149
1979	5,163	2005	1,116
1980	4,168	2006	1,086
1981	3,409	2007	1,055
1982	2,962	2008	1,023
1983	2,656	2009	1,015
1984	2,432	2010	1,015
1985	2,231		

27-bis.2 Fermo restando quanto previsto all'articolo 29 del MTI e nelle more di una rivedizione complessiva della materia dei conguagli, anche a seguito della definizione dei contenziosi ancora pendenti, l'Ente di governo dell'ambito riconsidera, su istanza del gestore, l'aggiornamento della componente  $Cong^a$  per gli anni 2012 e 2013, di cui all'articolo 46 del MTT, potendo applicare, in luogo del "tasso di inflazione a valere per l'anno  $a+2$ " (secondo quanto previsto al comma 46.2 del MTT), un fattore correttivo a copertura dell'eventuale onere finanziario, commisurato al tasso nominale  $K_d$ , ossia il rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, il cui interesse è soggetto a scudo fiscale.

## **Articolo 28**

### *Trattamento dei costi di morosità e di dilazione*

- 28.1 Il costo di morosità ( $CO_{mor}^a$ ), intesa come Unpaid Ratio ( $UR$ ) a 24 mesi, in ciascun anno  $a = \{2020, 2021, 2022, 2023\}$  è riconosciuto in misura parametrica, al fine di incentivare l'efficienza dell'attività di recupero credito, e in misura differenziata nell'ambito delle diverse macro-aree geografiche, in funzione della diversa incidenza media sul fatturato rilevata.
- 28.2 Fermo restando quanto previsto al comma 3.3, il costo massimo riconosciuto è pari a quello derivante dall'applicazione delle seguenti percentuali al fatturato annuo dell'anno ( $a-2$ ):
- 2,0% per i gestori siti nelle regioni del Nord;
  - 3,0% per i gestori siti nelle regioni del Centro;
  - 7,1% per i gestori siti nelle regioni del Sud e Isole.
- 28.3 Laddove l'entità del costo effettivo di morosità, superiore a quello riconosciuto, rischi di compromettere l'equilibrio economico-finanziario della gestione, verrà valutata, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di riconoscere costi aggiuntivi in sede di conguaglio. La suddetta istanza dovrà essere corredata da un piano di azioni per il ripianamento dei costi di morosità, da valutare congiuntamente alle misure per garantire la sostenibilità della tariffa per le utenze finali.
- 28.4 Per l'anno  $a = \{2020\}$ , ove l'Ente di governo dell'ambito riscontri la necessità di sostegno finanziario per la pertinente gestione a fronte delle misure di mitigazione dell'emergenza da COVID-19 assunte in favore degli utenti del servizio idrico integrato, il medesimo soggetto competente ha la facoltà di riconoscere una componente a compensazione degli effetti delle dilazioni di pagamento eventualmente concesse ovvero della mancata attivazione immediata di procedure per il recupero dei relativi crediti,  $CO_{dil}^a$ , quantificata applicando, al massimo, le seguenti percentuali al fatturato dell'anno ( $a - 2$ ):
- 0,3% qualora il gestore si collochi negli Schemi I, II o III della matrice di schemi regolatori di cui all'Articolo 5;
  - 0,6% qualora il gestore si collochi negli Schemi IV, V o VI della matrice di schemi regolatori di cui all'Articolo 5.
- 28.5 Per ciascun anno  $a = \{2022, 2023\}$ , il costo di morosità massimo ammissibile,  $CO_{mor}^a$ , è quantificato applicando le percentuali di cui al precedente comma 28.2 al fatturato dell'anno ( $a-2$ ) comprensivo di quello derivante dall'applicazione

delle componenti perequative.<sup>16</sup>

**Articolo 29**

*Valore residuo del gestore del SII*

29.1 Il valore residuo del gestore del SII in caso di subentro è valorizzato:

- a) a partire da un valore minimo, pari al valore residuo dei cespiti del gestore del SII, calcolato come:

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_{t=1967}^a [(IP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{IP,c,t}) - (CFP_{c,t} * dfl_t^a - FA_{CFP,c,t})] \right\} + LIC^a$$

dove:

- le grandezze  $IP_{c,t}$ ,  $FA_{IP,c,t}$ ,  $CFP_{c,t}$ ,  $FA_{CFP,c,t}$  e  $LIC^a$  sono definite al Titolo 3 sui costi delle immobilizzazioni e sono riferite esclusivamente agli investimenti realizzati dal gestore uscente;
- b) fino a un valore massimo che include, oltre alla precedente lettera a), anche la valorizzazione di eventuali partite pregresse e conguagli già quantificati e approvati dai soggetti competenti, nonché il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori e, da ultimo, il recupero dell'eventuale beneficio fiscale del gestore uscente sulla componente  $FoNI^a$ , per le annualità dal 2013 al 2019, per la quota parte non recuperata con l'ammortamento dei cespiti, realizzati con le risorse generate dalla menzionata componente, la cui vita utile non è terminata al momento della scadenza dell'affidamento.

<sup>16</sup> Comma così sostituito dalla deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR.

**Articolo 30**

*Istituzione di un Conto per l'alimentazione e la copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 221/2015*

- 30.1 A decorrere dall'1 gennaio 2020 è istituita la componente perequativa UI4 volta all'alimentazione e alla copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 221/2015, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione.
- 30.2 La componente tariffaria UI4 di cui al comma 30.1 è pari a 0,4 centesimi di euro/metro cubo.
- 30.3 Nel caso di utenze per le quali non sia disponibile la misura dei consumi, la componente UI4 va applicata alla stima dei metri cubi utilizzati da ciascun utente determinata dividendo eventuali canoni o quote fisse applicate al medesimo utente per il prezzo unitario medio dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione calcolato dividendo il relativo ricavo del gestore per i volumi totali erogati o immessi in rete nell'anno precedente in relazione a ciascun singolo servizio.
- 30.4 L'Autorità aggiorna la componente UI4 di cui al precedente comma 30.1 con cadenza semestrale, in relazione al fabbisogno del Conto di cui al successivo comma 30.5.
- 30.5 È istituito presso la Cassa il Conto per l'alimentazione e la copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche, alimentato dalla componente UI4 di cui al comma 30.1.
- 30.6 I gestori del servizio idrico integrato, ovvero i gestori dell'acquedotto nel caso in cui siano tenuti alla riscossione della tariffa ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs. 152/2006, versano alla Cassa, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI4.
- 30.7 I soggetti che effettuano la fatturazione di uno o più servizi di cui al precedente comma 30.1, ai fini del versamento degli importi di cui al precedente comma 30.6 comunicano al gestore del servizio idrico integrato, ovvero al gestore dell'acquedotto, i dati e le informazioni rilevanti per la determinazione degli importi medesimi.

## **Allegato A**

- 30.8 La comunicazione di cui al precedente comma 30.7 deve essere effettuata entro 30 giorni dall'emissione della fattura.
- 30.9 In caso di mancato o parziale versamento da parte dei gestori, la Cassa applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora determinato secondo quanto previsto dal comma 41.4 dell'Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL, recante il TIT.
- 30.10 La Cassa definisce le modalità operative in base alle quali i gestori del servizio idrico integrato provvedono ai versamenti sul Conto UI4 e le sottopone, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, alla verifica della Direzione Sistemi Idrici dell'Autorità.
- 30.11 Entro centoventi giorni dal termine di ciascun bimestre, la Cassa trasmette all'Autorità un rapporto dettagliato della gestione del Conto UI4, fornendo elementi utili per gli aggiornamenti della corrispondente componente tariffaria.
- 30.12 La Cassa può utilizzare le giacenze esistenti presso gli altri conti da essa gestiti per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità del Conto UI4, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro.
- 30.13 I costi derivanti dalla gestione del Conto UI4 sostenuti dalla Cassa sono spesi a valere sul Conto UI4 medesimo, previa approvazione dell'Autorità.
- 30.14 A norma dell'articolo 7 del d.P.C.M. 30 maggio 2019, con successivo provvedimento l'Autorità disciplina le modalità di gestione del Fondo di garanzia, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2019 (pubblicato in G.U. n. 293 del 14 dicembre 2019) recante i criteri, le condizioni e le modalità della garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

## **TITOLO 8**

### **MECCANISMI DI CONVERGENZA**

#### **Articolo 31**

##### *Schema regolatorio di convergenza*

- 31.1 Lo schema regolatorio di convergenza – alternativo agli schemi regolatori di cui all’Articolo 5 – si applica ai casi di soggetti caratterizzati da perduranti criticità nell’avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione del servizio ai sensi della normativa vigente, nonché di realizzazione degli interventi, ed alle gestioni che presentano perduranti condizioni di esclusione, anche laddove tale carenza interessa gestioni ricomprese in processi di aggregazione già avviati dall’Ente di governo dell’ambito competente.
- 31.2 In ragione delle richiamate criticità, lo schema regolatorio di convergenza provvede alla ricostruzione parametrica su base *benchmark* delle voci di costo da riconoscere in tariffa.
- 31.3 L’accesso allo schema regolatorio di convergenza avviene previa motivata istanza dell’Ente di governo dell’ambito o soggetto competente, a valere sul periodo regolatorio 2020-2023 al termine del quale trovano applicazione gli schemi regolatori di cui all’Articolo 5.
- 31.4 L’istanza di cui al precedente comma deve essere presentata entro i termini previsti per la predisposizione dello schema regolatorio e deve contenere la seguente documentazione:
- una relazione recante il fabbisogno degli interventi necessari al superamento delle criticità rinvenibili nel territorio servito;
  - in caso di avvio di processi di aggregazione per la formazione del gestore unico d’ambito, la presentazione di un programma di impegni che descriva le modalità di completamento – comunque non oltre l’anno 2023 – di detti processi ed il perimetro interessato in ciascun anno.
- 31.5 Ai fini del calcolo dello schema regolatorio di convergenza, sono definiti:
- il *fattore di aggregazione  $\alpha$* , valorizzato pari ad 1,5 in caso di avvio di processi di aggregazione del gestore unico d’ambito e pari ad 1 in assenza di tali processi;

- il *fattore di incremento Y*, per ciascuna delle annualità del periodo di applicazione, in funzione della capacità del soggetto di ottemperare alle disposizioni della regolazione *pro tempore* vigente, il cui riconoscimento è subordinato al rispetto delle condizionalità di cui al successivo comma 31.9 ed è determinato con le seguenti modalità:

	<i>Y</i>
Anno 1	5%
Anno 2	4%
Anno 3	3%
Anno 4	2%

31.6 Ai fini della valorizzazione delle componenti di cui al comma 31.5, si distinguono le seguenti casistiche:

- a) il gestore dispone del corredo informativo completo relativo ai ricavi tariffari, nonché i dati di costo e di qualità richiesti per il calcolo della componente  $CO_{TOT}^S$ , come definita al comma 17.2;
- b) il gestore dispone del corredo informativo completo relativo ai soli ricavi tariffari;
- c) il gestore non dispone né di dati tariffari né di dati di costo.

31.7 Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, il moltiplicatore tariffario si calcola come segue:

$$\vartheta^a = (1 + \alpha Y)$$

31.8 Nel caso di cui alla lettera c) del precedente comma:

$$VRG_{conv}^a = (Capex_{conv}^a + CO_{conv}^S)$$

dove:

- $VRG_{conv}^a$  è il vincolo ai ricavi (VRG) del gestore (o dei gestori incorporati) per i quali non si dispone di un corredo informativo completo;
- la valorizzazione di  $CO_{conv}^S$  avviene in corrispondenza dell'estremo superiore del costo operativo stimato pro-capite del *Cluster A*, rappresentato nella matrice di cui al comma 17.1, ed è pari a 74 €/ab, incrementato del 10%;

- $Capex_{conv}^a$  è il costo di capitale derivante dalla valorizzazione della RAB di convergenza e posto pari a  $16\% * CO_{conv}^S$ .

Una volta calcolato con il valore  $VRG_{conv}^a$  sopra determinato, tenuto conto dei vincoli del TICS, il soggetto competente determina la coerente, in termini di ricavi attesi, articolazione dei corrispettivi. In caso di inerzia, l'Autorità provvede, con successivo provvedimento, a definire l'articolazione tariffaria applicabile per l'utenza domestica residente e l'articolazione tariffaria per le altre tipologie d'utenza, da applicare temporaneamente fino alla definizione della nuova struttura dei corrispettivi.

31.9 La valorizzazione della componente Y di cui al comma 31.5 presuppone l'assolvimento da parte dell'Ente di governo dell'ambito competente di una serie di obblighi di seguito rappresentati:

1. per il primo anno di applicazione, con riferimento agli aspetti di qualità tecnica:
  - 1.1. la ricognizione del livello di disponibilità ed affidabilità dei dati di misura;
  - 1.2. la conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti, ai sensi dell'art. 21 della RQTI;
  - 1.3. l'adozione di un programma per il raggiungimento della conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane, ai sensi dell'art. 22 della RQTI;
2. per il secondo anno:
  - 2.1. l'attestazione della corretta tenuta di registri tecnico-contabili per la raccolta di dati riferiti alle principali grandezze tecniche, garantendo comunque la presenza di fonti contabili obbligatorie previste dalla normativa vigente e di dati economici e patrimoniali specificatamente relativi al perimetro regolatorio come definito al comma 1.1 del presente Allegato;
  - 2.2. la definizione della struttura dei corrispettivi delle gestioni, con l'esplicitazione delle categorie d'uso e le corrispondenti variabili di scala per ciascuno dei servizi svolti (ai sensi della deliberazione 665/2017/R/IDR);
3. per il terzo anno, l'attestazione degli obblighi di registrazione e comunicazione dei dati di qualità contrattuale di cui al Titolo XI della RQSII;
4. per il quarto anno, l'attestazione degli obblighi di monitoraggio, tenuta dei registri e comunicazione dei dati di qualità tecnica ai sensi del Titolo 8 della

RQTI, nonché l’attestazione della disponibilità ed affidabilità dei dati di misura ai sensi dell’art.20 della RQTI.

31.10 Nell’ambito della predetta istanza l’Ente di governo può proporre, motivandola adeguatamente, una diversa allocazione temporale degli obblighi previsti al comma precedente. Qualora l’istanza di cui al precedente periodo preveda una allocazione degli obblighi indicati al comma 31.9 concentrandoli unicamente nelle annualità 2022 e 2023, il *fattore di incremento Y*, per ciascuna annualità del terzo periodo regolatorio, è determinato come segue:<sup>17</sup>

	Y
Anno 1	0%
Anno 2	0%
Anno 3	7%
Anno 4	7%

31.11 Ove fosse riscontrata l’assenza di almeno uno degli obblighi di cui al comma 31.9, il soggetto gestore ricade nell’ambito delle casistiche di determinazione della tariffa d’ufficio, ai sensi del comma 5.8 della deliberazione di cui il presente documento costituisce Allegato A.

### **Articolo 32**

#### *Applicazione di un unico moltiplicatore tariffario da parte di più gestori del SII*

32.1 Qualora in un Ambito Territoriale Ottimale operino più gestori del SII conformi alla normativa vigente, previo assenso di ciascuno di essi e dell’Ente di governo dell’ambito competente, è ammessa l’applicazione di un unico moltiplicatore tariffario, calcolato sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni, al netto delle transazioni tra i medesimi gestori.

32.2 In caso di aggregazione tra due o più gestori del SII, o di accordi di aggregazione da perfezionarsi nell’anno di determinazione tariffaria, è ammessa l’applicazione di un unico moltiplicatore tariffario, calcolato sulla base delle variabili economiche e di scala riferite al complesso delle gestioni, al netto delle

---

<sup>17</sup> Comma aggiunto dalla deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR.

transazioni tra i medesimi gestori.

**Articolo 33**

*Convergenza tariffaria all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale*

33.1 Qualora in un Ambito Territoriale Ottimale in cui sussistono diversi bacini tariffari sia stato avviato un processo di convergenza verso un'unica articolazione tariffaria, l'Ente di governo dell'ambito competente, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Articolo 3, determina un moltiplicatore tariffario differenziato per ciascun bacino tariffario *BT*, in coerenza con la dinamica di convergenza precedentemente attuata e nel rispetto della seguente condizione:

$$\sum_{BT} \vartheta_{BT}^a \left[ \sum_u \underline{tarif}_u^{2019} \cdot (\underline{vsca}_u^{a-2})^T + R_b^a \right]_{BT}$$

$$= \vartheta^a \sum_{BT} \left[ \sum_u \underline{tarif}_u^{2019} \cdot (\underline{vsca}_u^{a-2})^T + R_b^a \right]_{BT}$$

## **TITOLO 9**

### **QUALITÀ ED EFFICACIA DELLA PIANIFICAZIONE**

#### **Articolo 34**

##### *Controllo sulla realizzazione degli investimenti attesi*

- 34.1 L'Ente di governo nell'ambito della proposta tariffaria ai sensi del MTI-3 attesta la corrispondenza, o motiva l'eventuale scostamento, tra la somma degli investimenti programmati per gli anni 2018 e 2019 ( $IP_{2018}^{exp}$  e  $IP_{2019}^{exp}$ ) e gli investimenti realizzati nelle medesime annualità.
- 34.2 L'Autorità verifica l'effettiva realizzazione degli investimenti programmati nel periodo MTI-2, 2016-2019, al fine di assicurare la corretta attribuzione negli schemi regolatori *pro tempore* vigenti e la congruità tra gli obiettivi prioritari previsti per le annualità successive e la sostenibilità economico-finanziaria della gestione.
- 34.3 Il tasso di realizzazione degli investimenti programmati nel periodo MTI-2 ( $\tau_{MTI-2}$ ) viene definito come:

$$\tau_{MTI-2} = \frac{\sum_t^{2019} \sum_c (IP_{t,c} - CFP_{t,c}) + \Delta LIC_t}{\sum_t^{2019} IP_t^{exp}}$$

e tiene conto:

- del fabbisogno di investimenti pianificato per ciascun anno  $t$  ( $IP_t^{exp}$ );
  - degli investimenti realizzati in ciascun anno  $t$ , calcolati considerando:
    - l'incremento del valore delle immobilizzazioni di categoria  $c$  risultante dalle fonti contabili,  $IP_{t,c}$  (al netto del valore dei contributi a fondo perduto,  $CFP_{t,c}$ );
    - la spesa sostenuta per l'avanzamento delle opere classificate come "lavori in corso", ossia la variazione del saldo delle immobilizzazioni in corso rispetto all'anno precedente ( $\Delta LIC_t$ ).
- 34.4 L'Autorità – a fronte di perduranti difficoltà nella realizzazione della spesa programmata per investimenti e nel conseguimento dei previsti obiettivi di qualità tecnica o contrattuale – individua le seguenti casistiche rispetto all'applicazione dei sistemi di penalizzazione:

Obiettivi di qualità Tasso di realizzazione	Pieno raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica e contrattuale	Mancato raggiungimento di almeno un obiettivo di qualità tecnica o contrattuale
$\tau_{MTI-2} \geq 1$	- premialità RQTI/ RQSII	- penalità RQTI/ RQSII
$\tau_{MTI-2} < 1$ <u>senza</u> riposizionamento nella matrice di schemi	- premialità RQTI/ RQSII	- penalità RQTI/ RQSII - penalità per mancato rispetto della pianificazione
$\tau_{MTI-2} < 1$ <u>con</u> riposizionamento nella matrice di schemi	- premialità RQTI/ RQSII - recupero benefici conseguiti dal gestore	- penalità RQTI/ RQSII - recupero benefici conseguiti dal gestore - penalità per mancato rispetto della pianificazione

Nella precedente tabella:

- le premialità e le penalità ai sensi della RQTI sono definite al Titolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR, mentre le premialità e le penalità ai sensi della RQSII, sono illustrate al Titolo XIII dell'Allegato A alla deliberazione 547/2019/R/IDR;
- i benefici eventualmente conseguiti dal gestore sono quelli riconducibili al ricorso a schemi regolatori di promozione degli investimenti nell'ambito della matrice di schemi MTI-2 pur in presenza, *ex-post*, della loro mancata effettuazione;
- la penalità per mancato rispetto della pianificazione è definita al seguente comma 34.5

34.5 La penalità per mancato rispetto della pianificazione è calcolata, all'atto della predisposizione tariffaria, come:

$$Penale_{pdl} = \eta * (1 - \tau_{MTI-2}) * \sum_{t=2016}^{2019} IP_t^{exp} * \{ \%_{RQTI}^a * [(\sum_{m=1}^6 d_m^a * \lambda_m) + 20\% * d_{preq}^a] + \%_{RQSII}^a * (\sum_{MC=1}^2 d_{MC}^a * \lambda_{MC}) \}$$

dove:

- $\eta$  è un parametro, che assume la seguente valorizzazione:
  - laddove  $80\% \leq \tau_{MTI-2} < 95\%$ , il parametro viene valorizzato pari a 0,02;
  - laddove  $60\% \leq \tau_{MTI-2} < 80\%$ , il parametro viene valorizzato pari a 0,04;
  - laddove  $\tau_{MTI-2} < 60\%$ , il parametro viene valorizzato pari a 0,06;
- $\%_{RQTI}^a$  e  $\%_{RQSII}^a$  sono i pesi, rispettivamente, attribuiti al rispetto della

regolazione della qualità tecnica (RQTI) e al rispetto della regolazione della qualità contrattuale (RQSII), come di seguito esplicitati:

	$\%_{RQTI}^a$	$\%_{RQSII}^a$
annualità $a = \{2020, 2021\}$	100%	0%
a partire dall'annualità 2022	80%	20%

- $d_m^a$  è una variabile *dummy* che, per ogni macro-indicatore previsto dalla RQTI (definiti ai Titoli 3, 4 e 5), assume valore 0 in caso di raggiungimento dell'obiettivo nell'anno  $a$ , sulla base dei dati del precedente quadriennio (in sede di prima applicazione, del precedente biennio), e valore 1 in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo (con valutazione biennale in caso di istanza di cui al comma 5.3, lett. c), della deliberazione 917/2017/R/IDR);
- $\lambda_m$  è il peso attribuito a ciascun macro-indicatore, come definito al comma 27.4, Tavola 10, della RQTI e suoi successivi aggiornamenti a seguito della prevista applicazione del meccanismo di incentivazione anche per il macro-indicatore M2 – “Interruzioni del servizio”;
- $d_{Preq}^a$  è una variabile *dummy* che assume valore 0 in caso di conseguimento di tutti i prerequisiti previsti al Titolo 6 della RQTI, nell'anno  $a$ , sulla base dei dati del precedente quadriennio (in sede di prima applicazione, del precedente biennio), e valore 1 in caso di mancato conseguimento di almeno un prerequisito rispetto alla scansione temporale prevista;
- $d_{MC}^a$  è una variabile *dummy* che, per ogni macro-indicatore di qualità contrattuale previsto al Titolo XIII della RQSII, assume valore 0 in caso di raggiungimento dell'obiettivo nell'anno  $a$ , sulla base dei dati del precedente quadriennio (in sede di prima applicazione, del precedente biennio), e valore 1 in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo.
- $\lambda_{MC}$  è il peso attribuito a ciascun macro-indicatore di qualità contrattuale, come definito al Titolo XIII della RQSII.

34.6 E' fatto obbligo di accantonamento della penalità, di cui al comma 34.5, per il mancato rispetto della pianificazione, ad uno specifico fondo, vincolato al finanziamento della spesa per investimenti.

34.7 In sede di aggiornamento biennale l'importo della penalità, di cui al comma 34.5, potrà essere ricalcolato sulla base dei dati di qualità aggiornati, e l'eventuale riduzione dell'importo portata in riduzione dell'accantonamento di cui al precedente comma 34.6.

**Articolo 34-bis**

*Controllo sulla realizzazione degli investimenti attesi nell'ambito dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie*<sup>18</sup>

- 34-bis.1 L'Autorità verifica l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti, al fine di assicurare la corretta attribuzione negli schemi regolatori pro tempore vigenti e la congruità tra gli obiettivi prioritari previsti per le annualità successive e la sostenibilità economico-finanziaria della gestione.
- 34-bis.2 Il soggetto competente, nell'ambito della proposta di aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2022 e 2023, attesta la corrispondenza, o motiva l'eventuale scostamento, tra la somma degli investimenti programmati per gli anni 2020 e 2021, ivi inclusi quelli per i quali erano previsti contributi a fondo perduto - ossia  $(IP_{2020}^{exp} + CFP_{2020}^{exp})$  e  $(IP_{2021}^{exp} + CFP_{2021}^{exp})$  - e gli investimenti realizzati nelle medesime annualità.

**Articolo 35**

*Controllo sul rispetto del vincolo di destinazione del FoNI*

- 35.1 Secondo quanto raccomandato dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), gli operatori, a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, indipendentemente dalla politica contabile utilizzata, adottano politiche di disponibilità delle riserve, per la parte alimentata dalla componente FoNI, coerenti con le tecniche di rendicontazione regolatorie stabilite dall'Autorità, in base alle quali tale componente, finalizzata all'incentivazione dei nuovi investimenti, è assimilata a un contributo pubblico in conto impianti e come tale deve essere rilevata nei CAS dal gestore utilizzando la metodologia prevista dall'OIC 16 per tali contributi.
- 35.2 L'Autorità accerta il rispetto del vincolo di cui al comma 14.1 in capo al gestore per la destinazione esclusiva della componente FoNI ai nuovi investimenti per il raggiungimento di obiettivi specifici.
- 35.3 Nell'ambito delle verifiche di cui al comma 34.2, la sommatoria della quota parte di FoNI percepita in ciascun anno e non investita sino all'anno  $(a - 2)$  è calcolata come segue:

---

<sup>18</sup> Articolo aggiunto dalla deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR.

$$FoNI_{non\_inv}^a = \max\left\{\left[\sum_{t=2018}^{a-2} (FoNI^t - FoNI_{spesa}^t) * dfl_t^a\right]; 0\right\}$$

dove:

- $FoNI_{spesa}^t$  è pari alla spesa complessiva, effettuata in ciascun anno  $t$ , per la realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari.
- 35.4 In presenza di  $FoNI_{non\_inv}^a > 0$  è azzerata, a partire da quell'anno, la componente  $\Delta CUIT_{FoNI}^a$ . Laddove  $FoNI_{non\_inv}^a > \Delta CUIT_{FoNI}^a$ , è azzerata anche la componente  $AMM_{FoNI}^a$ , tramite la sottrazione dei contributi a fondo perduto dalle immobilizzazioni lorde.
- 35.5 Con riferimento alle tariffe dell'anno  $a$ , la quota parte di  $FoNI_{spesa}$  investita nell'anno  $(a-2)$ , ai fini della determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII nell'anno  $a$  è allocata, al lordo delle imposte per gli anni 2020 e 2021 e al netto delle imposte per le annualità successive, proporzionalmente a ciascuna categoria di cespiti  $c$  realizzati nell'anno  $(a-2)$  ed è considerata interamente come contributo a fondo perduto percepito nel medesimo anno.

### **Articolo 36**

*Meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità, controllo sui livelli raggiunti e modalità di copertura dei premi*

- 36.1 Il sistema di incentivazione della qualità tecnica (articolato in fattori premiali o di penalizzazione) da attribuire, dal 2020, in ragione delle *performance* dei gestori è definito dall'Autorità al Titolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR (recante la RQTI), individuando:
- a) un meccanismo incentivante (teso a valorizzare i casi di maturità tecnologica e gestionale) che consideri lo stato di efficienza conseguito e che preveda una attribuzione multistadio - base, avanzato e di eccellenza - di incentivi agli operatori appartenenti *ex ante* (per almeno un macro-indicatore di qualità tecnica, come definito al comma 1.1) alla classe a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza;
  - b) un meccanismo incentivante (teso a promuovere miglioramenti in casi di criticità tecnico-gestionali da superare) che consideri la variazione dell'efficienza e che preveda una attribuzione multistadio - base e avanzato

- di incentivi agli operatori non appartenenti *ex ante* alla classe a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza.

36.2 Il sistema di incentivazione della qualità contrattuale (articolato in fattori premiali o di penalizzazione) da attribuire, dal 2022, in ragione delle *performance* dei gestori è definito dall'Autorità al Titolo XIII dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015/R/IDR (recante la RQSII, come integrata e modificata dalla deliberazione 547/2019/R/IDR), individuando:

- a) un meccanismo incentivante che tiene conto dello stato di efficienza conseguito e che preveda una attribuzione multistadio - base e di eccellenza - di incentivi agli operatori appartenenti *ex ante* (per almeno un macro-indicatore di qualità contrattuale, come definito al comma 1.1) alla classe a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza;
- b) un meccanismo incentivante che consideri la variazione dell'efficienza, in termini di miglioramento dei livelli prestazionali iniziali, da parte delle gestioni non appartenenti *ex ante* alla classe a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza.

36.3 La copertura dei premi relativi alla qualità avviene attraverso un meccanismo perequativo - gestito operativamente dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) - i cui oneri sono posti a carico del conto di cui all'articolo 33 del MTI-2 (come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR), che raccoglie risorse utilizzabili per l'erogazione di fattori premiali sia agli operatori appartenenti *ex ante* alla classe a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza (di cui al meccanismo descritto alla lett. a) del comma 36.1 e alla lett. a) del comma 36.2), sia agli operatori non appartenenti *ex ante* alla classe a cui è associato l'obiettivo di mantenimento del livello di partenza (di cui al meccanismo descritto alla lett. b) del comma 36.1 e alla lett. b) del comma 36.2).<sup>19</sup>

36.4 A decorrere dal 2022, ai fini dell'attribuzione dei premi e delle penalità di cui al meccanismo incentivante di qualità tecnica descritto al comma 36.1 (la cui applicazione è prevista con riferimento al macro-indicatore M2 – “Interruzioni del servizio” a partire dall'anno 2020 ai sensi del comma 9.7 della RQTI), tenuto conto delle evidenze emerse relativamente al ciclo di programmazione 2018-2019, il comma 24.7 dell'Allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR è integrato come segue:

- a) dopo la “*Tavola 10- Pesi per macro-indicatore*”, è aggiunta la seguente:

---

<sup>19</sup> Comma così modificato dalla deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR.

**Tavola 10 bis - Pesi per macro-indicatore (a decorrere dall'anno 2022)**

Macro-indicatori	$\lambda_m$ (%)
M1	30,4%
M2	14,1%
M3	10,2%
M4	16,0%
M5	9,4%
M6	19,9%

- b) nella “*Tavola 11- Pesi per classe di appartenenza (%)*”, i pesi riferiti al macro-indicatore M2 – “Interruzioni del servizio”, per le classi B e C, assumono, rispettivamente, valore pari a 40% e 60%.

### **Articolo 36-bis**

*Istituzione di un Conto per l'alimentazione del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato*<sup>20</sup>

- 36-bis.1 È istituito, presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), il “Conto per l'alimentazione del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato”, alimentato dalla componente  $[(1 + \gamma_{i,j}^{OP}) * \max\{0; \Delta Opex\}]$  come definita al comma 17.1 ai fini del calcolo dei costi operativi endogeni ( $Opex_{end}^a$ ).
- 36-bis.2 In fase di prima attivazione, al Conto di cui al precedente comma 36-bis.1 sono destinate le risorse già versate alla Csea (relativamente agli anni 2020 e 2021) nel rispetto dei criteri che regolano il meccanismo di graduale recupero dell'efficienza gestionale di cui al comma 17.1.
- 36-bis.3 Con successivi provvedimenti sono definiti i criteri di utilizzazione e le modalità di gestione del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato.

<sup>20</sup> Articolo aggiunto dalla deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR.